


i documenti del
CONSIGLIO PER I RAPPORTI CON L'ISLAM ITALIANO

**PATTO NAZIONALE
PER UN ISLAM ITALIANO**

Dal riconoscimento informale alla formalità del diritto



MINISTERO DELL'INTERNO
novembre 2017

© **MINISTERO DELL'INTERNO**

Novembre 2017

Progetto editoriale e grafica
Ufficio Comunicazione Istituzionale

Copertina

Foto di: Arch. Anahita ARYAN

PATTO NAZIONALE PER UN ISLAM ITALIANO

Dal riconoscimento informale alla formalità del diritto

PREFAZIONE

Il 1° febbraio 2017 è stato compiuto un passo decisivo nel percorso avviato con il mondo islamico per costruire una società integrata e sicura: è stato sottoscritto il “Patto nazionale per un islam italiano” con i componenti del “Tavolo di confronto con i rappresentanti delle associazioni e comunità islamiche presenti in Italia”, che si riunisce presso il Ministero dell’Interno.

È stato un giorno importante che ha segnato un passaggio decisivo per il presente e il futuro del nostro Paese nello sviluppo del dialogo interreligioso.

Il Patto, infatti, garantisce insieme l’adesione ai fondamentali principi della nostra Costituzione che tutti, Stato e comunità islamiche, si impegnano a difendere, ed un’effettiva apertura al dialogo con le altre religioni, nel presupposto che si possono avere religioni differenti e professare religioni differenti pur essendo tutti italiani.

Il Patto si ispira al totale rifiuto di qualsiasi forma di violenza e terrorismo ed intende ricercare un giusto equilibrio di diritti e doveri, per sviluppare un progetto che mira a costruire un solido percorso di integrazione.

Nell’elaborazione del documento si è tenuto conto del principio che la libertà di culto rappresenta un valore inalienabile, un punto fermo che fa di una democrazia una democrazia e di una civiltà una civiltà.

Uno Stato non può imporre regole ad una religione. Però può concludere una Intesa, un incontro pattizio che contenga la manifestazione di libere volontà. Questo processo rappresenta anche un investimento immateriale per il nostro Paese, perché una società più integrata è una società più sicura.

La struttura del Patto riflette questa idea di incontro ed indica con chiarezza gli impegni assunti da una parte dalle associazioni e dall'altra dallo Stato.

Tra le misure concordate, grazie anche al contributo scientifico del Consiglio per i rapporti con l'islam italiano, spicca la promozione di un percorso di formazione per gli imam, per scongiurare un pericoloso dilagare del fenomeno degli "imam fai da te" o di predicatori improvvisati: sarà compito del Ministero dell'Interno accompagnare questa formazione.

Da parte loro le comunità islamiche si impegnano a garantire l'accesso anche ai non musulmani ai luoghi di preghiera, a rendere pubblici i nomi degli imam e a pronunziare o a tradurre i sermoni in lingua italiana. La trasparenza, che abbatte il germe del sospetto, è richiesta anche nei finanziamenti destinati alla costruzione e alla gestione delle moschee e dei luoghi di preghiera. Questi punti rappresentano tre pilastri straordinari di trasformazione in quanto testimoniano l'adesione della Comunità musulmana ai valori fondanti del nostro ordinamento e della nostra società.

Proprio partendo dal Patto nazionale per un Islam italiano il Consiglio ha elaborato il Rapporto n. 3 "Dal riconoscimento informale alla forma del diritto" nel quale si delinea un possibile percorso che porti all'apertura di un procedimento negoziale finalizzato al raggiungimento delle Intese, previste dall'articolo 8 della Costituzione, con le associazioni islamiche.

A tale riguardo, per superare la frammentarietà della rappresentanza islamica e la mancanza di riconoscimento degli enti religiosi islamici, il Ministero dell'Interno ha assunto l'impegno di “favorire specifici percorsi volti a supportare le associazioni islamiche nella elaborazione di modelli statutari coerenti con l'ordinamento giuridico italiano”, ovvero nella formulazione delle istanze di approvazione dei ministri di culto islamici, ai sensi della legge 1159/1929.

Abbiamo pertanto costruito degli strumenti innovativi, apprezzati anche in ambito internazionale, che consentiranno di operare efficacemente nell'attuale società globalizzata e multiculturale.

Sen. Marco MINNITI
Ministro dell'Interno

UN PATTO CHE GUARDA AL FUTURO

La firma del “Patto Nazionale per un Islam Italiano” costituisce il punto di arrivo di un lungo lavoro istruttorio facilitato da vari organismi consultivi istituiti presso il Ministero dell’Interno e, al tempo stesso, un prezioso punto di partenza per il consolidamento di un “islam italiano” lealmente radicato nella società italiana e pienamente riconosciuto sul piano giuridico.

Il Consiglio per l’islam italiano che ha facilitato questo processo sottolinea che per la prima volta diverse associazioni islamiche, rappresentative di diverse scuole teologiche ed espressione di diversi orientamenti, abbiano sottoscritto *insieme* un documento incardinato nei valori costituzionali. La novità sta soprattutto nel fatto che, superando divisioni che in passato erano risultate pregiudiziali, la conclusione di questo processo sia stata unitaria ed impegni la grande maggioranza dell’islam organizzato in forma associativa.

La condivisione e la firma del Patto sono quindi i preliminari di un processo di più ampia portata che ha importanti risvolti culturali, prosociali e legislativi. Se è ormai patrimonio comune che in Italia i musulmani costituiscono la seconda comunità di fede per numero di aderenti, è altresì vero che permangono pregiudizi nei confronti di una comunità di fede che più di altre risente del quadro geopolitico globale.

È a partire da questa considerazione che il lavoro preliminare svolto dal Consiglio - producendo rapporti al Ministro dell'Interno su temi di rilievo quali la formazione degli imam, le moschee e i percorsi giuridici prodromici alle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione - ha avuto come “stella polare” di orientamento il sostegno a un “islam italiano” che, senza perdere le sue radici culturali e geografiche, sia pronto a misurarsi con la sfida della piena integrazione nella società europea e in quella italiana, nel suo sistema di principi e di valori e ovviamente nella sua Carta fondamentale.

Proprio mentre si fa più acuta la minaccia del radicalismo di matrice islamista, il percorso delineato dal Patto impegna le associazioni dei musulmani in Italia a contrastare correnti che attentano al cuore della democrazia e dei principi di convivenza, dialogo e integrazione. L’idea guida sottesa in questa strategia è che le comunità islamiche che hanno sottoscritto il Patto – ma anche gli imam, le guide spirituali, gli opinion makers, i semplici fedeli che ad esse si riferiscono – costituiscono un prezioso valore aggiunto nella denuncia, nell’isolamento e nel contrasto delle derive estremiste e violente.

Il Consiglio per l’islam italiano ha operato condividendo in piena sintonia questi intendimenti e, ringraziando i Ministri dell’Interno che ne hanno accompagnato e valorizzato il lavoro, auspica che sia il Patto che i Rapporti sin qui elaborati ed ora pubblicati possano contribuire a consolidare processi di integrazione e di inclusione essenziali per il benessere di ogni democrazia.

Prof. Paolo NASO
Coordinatore del Consiglio per l’islam

Membri del Consiglio:

Prof. Stefano ALLIEVI

Prof. Pasquale ANNICCHINO

Prof. Massimo CAMPANINI

Prof. Alessandro FERRARI

Prof.ssa Annalisa FRISINA

Prof.ssa Shahrzade HOUSHMAND ZADEH

Prof. Enzo PACE

Prof. Francesco ZANNINI

Prof.ssa Ida ZILIO-GRANDI

*Una menzione speciale al dott. Khalil AL-TOUBAT, improvvisamente scomparso il
21 giugno 2017, per la sua attiva partecipazione ai lavori del Consiglio.*

PATTO NAZIONALE PER UN ISLAM ITALIANO

Dal riconoscimento informale alla formalità del diritto

INDICE

PATTO NAZIONALE PER UN ISLAM ITALIANO	17
NATIONAL PACT FOR AN ITALIAN ISLAM	23
الميثاق الوطني نحو إسلام إيطالي يعبر عن مجتمع منفتح ومندمج يتماشى مع قيم الدولة ومبادئها	29
 CONSIGLIO PER I RAPPORTI CON L'ISLAM ITALIANO	
I RAPPORTI	
RUOLO PUBBLICO, RICONOSCIMENTO E FORMAZIONE DEGLI IMAM	37
– Imam “italiani”	37
– Il ruolo dell'imam nella tradizione sunnita	38
– La formazione degli imam	40
– Raccomandazioni finali	47
SALE DI PREGHIERA, CENTRI ISLAMICI E MOSCHEE	53
– Trasparenza e integrazione	53
– Generalità e cenni storici	55
– Le “moschee” in Italia	58
– Le norme	67
– Raccomandazioni finali	72
DAL RICONOSCIMENTO FORMALE ALLA FORMALITÀ DEL DIRITTO	75
– Le premesse giuridiche	75
– Il punto	79
– 25 anni	81
– La prospettiva	83
– Le azioni	86
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	87
GLOSSARIO	91

PATTO NAZIONALE PER UN ISLAM ITALIANO

espressione di una comunità aperta, integrata e
aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale¹

I rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche chiamati
a far parte del Tavolo di confronto presso il Ministero dell'interno:

- Richiamato il principio supremo di laicità dello Stato quale “garanzia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”;
- Visti gli articoli 2, 3, 8 e 19 della Costituzione volti a:
 - riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” e richiedere “l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art.2);
 - stabilire “l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art.3);
 - stabilire che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge” e “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano” (art.8);

¹ Redatto con la collaborazione del Consiglio per i rapporti con l'islam italiano.
Recepito dal Ministero dell'Interno. Roma, 1 febbraio 2017.

- affermare che “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” (art.19);
- Visti la legge n. 1159/1929, recante “Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi” e il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, recante “Norme per l'attuazione della legge n. 1159/1929, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”;
- Considerata la presenza rilevante anche in Italia di un “nuovo pluralismo religioso” che comprende numerose associazioni, cittadini e residenti che nel rispetto della Costituzione fanno riferimento alla religione islamica;
- Ritenuto di dover contribuire a favorire la convivenza armoniosa e costruttiva tra le diverse comunità religiose per consolidare la coesione sociale e promuovere processi di integrazione;
- Considerato il ruolo rilevante che le associazioni islamiche svolgono nell'azione di contrasto a ogni espressione di radicalismo religioso posta in essere attraverso propaganda, azioni e strategie contrarie all'ordinamento dello Stato;
- Ritenuto proficuo il dialogo da tempo instaurato con le Istituzioni italiane e, in particolare, con il Ministero dell'Interno;
- Preso atto del lavoro preliminare compiuto presso il Ministero dell'Interno dal Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano

si impegnano a:

1. Favorire lo sviluppo e la crescita del dialogo e del confronto con il Ministero dell'Interno, con il contributo del Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano;

2. Proseguire nell'azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo religioso, anche attraverso forme di collaborazione che offrano alle autorità e alle istituzioni strumenti di interpretazione di un fenomeno che minaccia la sicurezza della collettività, ivi compresi cittadini e residenti di fede islamica;
3. Promuovere un processo di organizzazione giuridica delle associazioni islamiche in armonia con la normativa vigente in tema di libertà religiosa e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
4. Promuovere la formazione di imam e guide religiose che, in considerazione del ruolo specifico e delicato che rivestono nelle comunità di riferimento e delle funzioni che possono essere chiamati a svolgere in luoghi come ospedali, centri di accoglienza, istituti di pena etc., possano anche assumere il ruolo di efficaci mediatori per assicurare la piena attuazione dei principi civili di convivenza, laicità dello Stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e donna, in un contesto caratterizzato dal pluralismo confessionale e culturale;
5. Proseguire nell'organizzazione di eventi pubblici che attestino l'efficacia del dialogo interculturale sia valorizzando il contributo del patrimonio spirituale e culturale della tradizione islamica alla vita della società italiana, sia nella costruzione di percorsi di integrazione degli immigrati musulmani e di contrasto al radicalismo e al fanatismo religioso, agendo in sinergia con le istituzioni italiane. In tale ottica particolare rilevanza assumerà il ruolo delle giovani generazioni;
6. Favorire le condizioni prodromiche all'avvio di negoziati volti al raggiungimento di Intese ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione;
7. Proseguire nell'impegno di garantire che i luoghi di preghiera e di culto mantengano standard decorosi e rispettosi delle norme vigenti (in materia di sicurezza e di edilizia) e che tali sedi possano essere accessibili a visitatori non musulmani, anche attraverso programmi di apertura e di visite guidate dei centri islamici da

- parte di persone con competenze pedagogico-didattiche e comunicative, attente a valorizzare le occasioni di scambio e dialogo con la comunità civile locale;
8. Facilitare i contatti e le relazioni delle Istituzioni e della società civile con le associazioni islamiche, rendendo pubblici nomi e recapiti di imam, guide religiose e personalità in grado di svolgere efficacemente un ruolo di mediazione tra la loro comunità e la realtà sociale e civile circostante;
 9. Adoperarsi concretamente affinché il sermone del venerdì sia svolto o tradotto in italiano, ferme restando le forme rituali originarie nella celebrazione del rito, così come le comunicazioni sulla vita della comunità o dell'associazione;
 10. Assicurare massima trasparenza nella gestione e documentazione dei finanziamenti ricevuti, dall'Italia o dall'estero, da destinare alla costruzione e alla gestione di moschee e luoghi di preghiera.

**Il Ministero
rinnova l'intendimento a:**

1. Sostenere e promuovere, in collaborazione con le associazioni islamiche, eventi pubblici intesi a rafforzare ed approfondire il dialogo tra le Istituzioni e la comunità islamica, valorizzando il contributo del patrimonio spirituale, culturale e sociale che le comunità musulmane offrono al Paese, favorendo percorsi di integrazione degli immigrati musulmani e contrastando il radicalismo e il fanatismo religioso;
2. Valorizzare i programmi e le azioni avviati tramite il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per gli Affari dei Culti;
3. Favorire specifici percorsi volti a supportare le associazioni islamiche nella elaborazione di modelli statutari coerenti con l'ordinamento giuridico italiano anche ai fini di eventuali richieste di riconoscimento giuridico degli Enti come enti morali di culto (ex L. 1159/1929 e il Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289) da parte delle "Associazioni Islamiche" ovvero di istanze di riconoscimento

dei ministri di culto islamici, ai sensi dell'art. 3 della legge 1159/1929;

4. Considerare la rilevanza del nuovo pluralismo religioso, in coerenza con il quadro normativo di riferimento nazionale e comunitario e con gli attuali orientamenti giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell'uomo;
5. Consolidare le esperienze formative per ministri di culto di confessioni prive di Intesa, in linea con quella già avviate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per gli Affari dei Culti;
6. Favorire l'organizzazione, d'intesa con le associazioni e comunità islamiche partecipanti al Tavolo di confronto, il Consiglio per le relazioni con l'Islam e alcune Università, di corsi di formazione per i ministri di culto musulmani;
7. Estendere sul territorio l'esperienza, positivamente sperimentata in alcune aree, della costituzione dei "tavoli interreligiosi" all'interno dei Consigli territoriali per l'immigrazione delle Prefetture, in modo da offrire anche all'islam italiano uno spazio di confronto diretto con le Istituzioni locali;
8. Avviare un programma per la predisposizione e distribuzione di kit informativi di base in varie lingue concernenti regole e principi dell'ordinamento dello Stato unitamente alla normativa in materia di libertà religiosa e di culto;
9. Programmare uno o più incontri di rilievo nazionale e pubblico tra le Istituzioni e i giovani musulmani in tema di cittadinanza attiva, dialogo interculturale e contrasto all'islamofobia, al fondamentalismo e alla violenza ecc.;
10. Promuovere una conferenza con l'ANCI dedicata al tema dei luoghi di culto islamici in cui richiamare il diritto alla libertà religiosa che si esprime anche nella disponibilità di sedi adeguate e quindi di aree destinate all'apertura o alla costruzione di luoghi di culto nel rispetto delle normative in materia urbanistica di sicurezza igiene e sanità, dei principi costituzionali e delle linee guida europee in

materia di libertà religiosa. In tale ottica saranno incoraggiate analoghe iniziative a livello territoriale soprattutto nelle realtà dove si registrano eventuali criticità.

Il Ministro dell'Interno
Sen. Marco Minniti

per il Consiglio per le relazioni con l'islam italiano:
Prof. Paolo Naso

Membri del Consiglio:

*Prof. Stefano Allievi
Prof. Pasquale Annicchino
Prof. Massimo Campanini
Prof. Alessandro Ferrari
Prof.ssa Annalisa Frisina
Prof.ssa Shahrzade Houshmand Zadeh
Prof. Enzo Pace
Prof. Francesco Zannini
Prof.ssa Ida Zilio-Grandi*

Le Organizzazioni islamiche:

*Confederazione Islamica Italiana (C.I.I.)
Centro Islamico Culturale d'Italia (C.I.C.I.)
Unione Comunità Islamiche d'Italia (U.CO.I.I)
Comunità Religiosa Islamica (CO.RE.IS.)
Unione degli Albanesi Musulmani in Italia (U.A.M.I.)
Associazione Cheikh Amadou Bamba
Associazione Madri e Bimbi Somali
Associazione Imam e Guide Religiose
Associazione Donne Musulmane d'Italia (A.D.M.I.)
Associazione Islamica Pakistana Muhammadiah*

NATIONAL PACT FOR AN ITALIAN ISLAM

expression of an open and integrated community,
adhering to the values and principles of the Italian legal system²

The representatives of Islamic Associations and Communities called upon to participate in a round-table discussion at the Ministry of the Interior,

- Recalling the supreme principle of secularity of the State as a "guarantee to safeguard freedom of religion in a context of cultural and religious pluralism";
- Having regard to Articles 2, 3, 8 and 19 of the Constitution aimed at:
 - recognizing and guaranteeing "the inviolable rights of the person, both as an individual and in the social groups where human personality is expressed" and requiring "the fulfilment of the fundamental duties of political, economic and social solidarity" (Art. 2);
 - establishing that "all of citizens are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions" (Art. 3);
 - stipulating that "all religious denominations are equally free before the law" and "have the right to organise themselves in accordance with their own statutes, provided that these are not conflict with the Italian law" (Art. 8);

² Drawn up in collaboration with the Council for the Relations with Italian Islam.
Adopted by the Italian Ministry of Interior.

- stating that "anyone is entitled to freely profess their own religious faith in any form, individually or in association, to disseminate it and to worship in private or public, provided that the religious rites are not contrary to public morality" (Art. 19);
- Having regard to Law No. 1159/1929, laying down "Provisions on the practice of a religious faith admitted by the State and on the marriage celebrated before a religious minister" and to Royal Decree No. 289 of 28 February 1930, establishing "Rules for the implementation of Law No. 1159/1929 on religious faiths admitted by the State and for its coordination with the other national laws";
- Considering the significant presence, in Italy too, of a "new religious pluralism", which includes numerous associations, citizens and residents that refer to the Islamic religion, in full respect of the Constitution;
- Stressing the need to contribute to fostering the harmonious and constructive coexistence of the different religious communities with a view to consolidating social cohesion and promoting integration processes;
- Bearing in mind the important role played by Islamic associations in countering any form of religious radicalism implemented through propaganda, actions and strategies contrary to the national legal system;
- Considering that the long-established dialogue with the Italian institutions and, in particular, with the Ministry of the Interior has been fruitful;
- Taking note of the preliminary work carried out at the Ministry of the Interior by the Council for Relations with Italian Islam;

undertake to:

1. Encourage the development and growth of dialogue and debate with the Ministry of the Interior, with the contribution of the Council for Relations with Italian Islam;
2. Continue to counter religious radicalism, also through forms of cooperation that provide authorities and institutions with suitable

instruments for interpreting a phenomenon which poses a threat to the community's security, including citizens and residents professing the Islamic faith;

3. Foster a process of legal organization of Islamic associations under the existing legislation on religious freedom and in accordance with the principles of the State legal system;
4. Promote the training of Imams and religious leaders that - given the specific and delicate role they play in their communities and the functions they are called on to perform in places such as hospitals, reception centres, penitentiary institutes, etc. - can also take on the role of effective mediators to ensure the full implementation of civil principles of coexistence, secularity of the State, legality, equality of rights between men and women in a context characterized by religious and cultural pluralism;
5. Continue to organize public events attesting to the effectiveness of intercultural dialogue by valuing the contribution of the spiritual and cultural heritage of Islamic tradition to the life of Italian society as well as by building pathways for the integration of Muslim migrants and against radicalism and religious fanaticism, acting in synergy with the Italian institutions. In this perspective, the role of younger generations will be of particular importance;
6. Favour the conditions for starting negotiations aimed at reaching agreements pursuant to Art. 8, par. 3 of the Constitution;
7. Continue efforts to ensure that the places of prayer and worship maintain decent standards in compliance with the existing legislation (on security and building) and that these sites can be accessible to non-Muslim visitors, including through programmes envisaging the opening of and guided visits to Islamic centres by persons with teaching and communication skills, who are inclined to value the opportunities for exchange and dialogue with the local civil community;
8. Facilitate contacts and relations between institutions and civil society and Islamic associations, publishing the names and addresses of Imams, religious leaders and personalities able to effectively play a mediation role between their community and the existing social and civil reality;
9. Making concrete efforts to guarantee that Friday sermons are delivered or translated into Italian, without prejudice to the original

ritual forms in the celebration of the rite, as well as the communications concerning the life of the community or association;

10. Ensure utmost transparency in the management and documentation of funds, received from Italy or abroad, to be earmarked for the construction and management of mosques and places of prayer.

**The Ministry
reaffirms its commitment to:**

1. Support and promote, in collaboration with Islamic Associations, public events aimed at strengthening and deepening dialogue between Institutions and the Islamic community, valuing the contribution in terms of spiritual, cultural and social heritage made by Muslim communities to the Country, fostering pathways for the effective integration of Muslim immigrants and countering radicalism and religious fanaticism;
2. Value the programmes and actions initiated by the Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Religious Affairs;
3. Encourage specific pathways to support Islamic associations in putting in place statutory models consistent with the Italian legal system, also in view of possible requests for their legal recognition as legally responsible religious bodies by the Islamic associations themselves (ex Law No. 1159/1929 and Royal Decree No. 289 of 28 February 1930) or requests for the recognition of Islamic religious Ministers, pursuant to Art. 3 of Law No. 1159/1929;
4. Consider the importance of the new religious pluralism, in accordance with the national and community regulatory framework and the current jurisprudential guidelines of the European Court of Human Rights;
5. Consolidate the training experiences for the religious Ministers professing faiths that are not included in any agreement, in line with the ones initiated by the Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Religious Affairs;
6. Foster the organization of training courses for Muslim religious Ministers, in concert with the Islamic associations and communities

participating in the round-table discussion, the Council for Relations with Italian Islam and some Universities;

7. Disseminate across the territory the experience - already positively tested in some areas - of setting up "interreligious tables" within the Immigration Territorial Councils of the Prefectures, thus providing Italian Islam with a forum for exchanging views with local institutions;
8. Start a programme for preparing and distributing basic information kits, available in different languages, on the rules and principles of the Italian legal system as well as the existing legislation on the freedom of religion and worship;
9. Plan one or more national and public meetings between institutions and young Muslims on the theme of active citizenship, intercultural dialogue and fight against Islamophobia, fundamentalism and violence, etc.;
10. Promote a conference with the National Association of Italian Municipalities (ANCI) on the issue of Islamic places of worship, in order to recall the right to religious freedom, which is also guaranteed through the availability of adequate premises and areas suitable for building or opening places of worship, in compliance with the urban planning rules on security, public health and hygiene, and in accordance with constitutional principles and European guidelines on religious freedom. In this respect, similar initiatives at the territorial level will be encouraged, especially in the most critical areas.

The Minister of Interior:
Marco Minniti

For the Council for the Relations with Italian Islam:
Paolo Naso

Members of the Council:

Prof. Stefano Allievi

Prof. Pasquale Annicchino

Prof. Massimo Campanini

Prof. Alessandro Ferrari

Prof.ssa Annalisa Frisina

Prof.ssa Shahrzade Houshmand Zadeh

Prof. Enzo Pace

Prof. Francesco Zannini

Prof.ssa Ida Zilio-Grandi

The Islamic Organizations:

C.I.I. (Italian Islamic Confederation)

C.I.C.I. (Islamic Cultural Centre of Italy)

U.CO.I.I. (Union of Islamic Communities and Organizations of Italy)

CO.RE.IS. (Italian Islamic Religious Community)

U.A.M.I. (Union of Muslim Albanians in Italy)

CHEIKH AHMADOU BAMBA ASSOCIATION

ASSOCIATION OF SOMALI MOTHERS AND CHILDREN

ISLAMIC ASSOCIATION OF IMAMS AND RELIGIOUS LEADERS

A.D.M.I. (Association of Muslim Women in Italy)

PAKISTANI ISLAMIC ASSOCIATION "MUHAMMADIAH"

الميثاق الوطني نحو إسلام إيطالي يعبر عن مجتمع منفتح ومندمج
يتماشى مع قيم الدولة ومبادئها

تمت صياغة هذه الوثيقة بالتعاون مع مجلس العلاقات مع الإسلام الإيطالي بوزارة الداخلية

إن ممثلي الجمعيات و المجالس الجماعات الإسلامية المشاركون في طاولة النقاش التي أقيمت يوم 20 مارس 2013 بوزارة الداخلية

- وفقاً لمبدأ علمانية الدولة الأساسي الذي يضمن الحق في الحرية الدينية في سياق التعديدية الدينية والثقافية؛

بناءً على المواد 2، 3، 8، 19 من الدستور التي تنص على:

 - الاعتراف "ب الحقوق الإنسانية غير القابلة للانتهاك و ضمانها سواء كفرد أو كعضو في الفئات الاجتماعية التي يعبر من خلالها عن شخصيته" و المطالبة "بالتزام بواجب التضامن السياسي والاقتصادي الذي لا يجوز مخالفته" (المادة 2)
 - الإقرار "بمساواة كل المواطنين أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية" (المادة 3)
 - التأكيد بأن "جميع الطوائف الدينية حرية على السواء أمام القانون" و "لها الحق في تنظيم نفسها وفقاً لتشريعاتها الخاصة ما دامت لا تتضارب مع النظام القانوني الإيطالي" (المادة 8)
 - التأكيد "بحق كل شخص في ممارسة ديانته بحرية و بأي شكل سواء فردي أو جماعي و الدعاية لها و ممارسة شعائره الدينية في الحياة الخاصة و العامة بشرط أن لا تتنافى مع الآداب العامة" (المادة 19)

- بناء على القانون رقم 1929/1929 الذي يضم "التدابير الخاصة بممارسة الشعائر الدينية المسموح بها في الدولة الإيطالية و بعقد الزواج الديني غير الكاثوليكي على يد أشخاص مأذونين" و على براءة الملكية الصادرة في 28 فبراير 1930 و التي نضم "الأحكام لتنفيذ القانون رقم 1929/1929 المتعلقة بالشعائر الدينية المسموح بها في الدولة الإيطالية و لتنسيقها مع قوانين الدولة الأخرى"؛

في ظل اتساع ظاهرة "التعديدية الدينية الجديدة" في إيطاليا التي تشمل العديد من الجمعيات الإسلامية و من المواطنين و المقيمين المؤمنين بالدين الإسلامي وفقا لما ينص عليه الدستور؛

حرصاً منا على تسهيل التعايش السلمي و البناء بين الجماعات الدينية المختلفة و من أجل تعزيز الونام الاجتماعي و تسهيل الاندماج؛

نظراً للدور الهام الذي تمارسه الجمعيات الإسلامية في مكافحة التطرف الديني بجميع أنواعه بما في ذلك الدعاية و التصرفات و الإستراتيجيات التي تتنافى مع النظام القانوني للدولة؛

نظراً لأهمية الحوار القائم منذ سنوات مع المؤسسات الإيطالية و خصوصاً مع وزارة الداخلية؛

على أساس العمل التمهيدي الذي قام به مجلس العلاقات مع الإسلام الإيطالي بوزارة الداخلية؛

يلتزمون بالبنود التالية:

1. تطوير و دفع الحوار و النقاش مع وزارة الداخلية بمساهمة مجلس العلاقات مع الإسلام الإيطالي؛

2. مواصلة الجهد لمكافحة ظواهر التطرف الديني و توفير جميع أشكال التعاون مع السلطات و المؤسسات ضد كل الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع بما في ذلك المواطنين و المقيمين المؤمنون بالعقيدة الإسلامية؛

3. القيام بعملية التنظيم القانوني للجمعيات الإسلامية و ذلك تماشياً مع التشريعات السارية المتعلقة بالحرية الدينية و مع مبادئ النظام القانوني للدولة؛

4. رعاية تأهيل الأئمة و المرشدين الدينيين نظراً للدور المحدد و الحساس الذي يمارسونه في المجتمع فضلاً عن الوظائف التي يمكن أن يقوموا بها في أماكن مثل المستشفيات و مراكز استقبال المهاجرين و السجون ألي، و الدور الذي يمكن أن يلعبونه كوسطاء بهدف التطبيق الكامل لمبادئ التعايش المدني و الدولة العلمانية و الشرعية و المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء في سياق التعديلية الدينية و الثقافية؛
5. مواصلة العمل لتنظيم مبادرات اجتماعية تدعم الحوار بين الثقافات من خلال إبراز مساهمة التراث الروحي و الثقافي للإسلام في الحياة المجتمعية الإيطالية و تطوير وبناء عمليات اندماج المهاجرين المسلمين في البلاد و مكافحة التطرف و التعصب الديني بالتعاون مع المؤسسات الإيطالية. و في هذا السياق ستلعب الأجيال الشابة دوراً أساسياً؛
6. خلق الظروف التمهيدية لبدء مفاوضات تؤدي إلى التوصل لاتفاقية وفقاً لما تنص عليه المادة 8 ، البند 3 من الدستور؛
7. مواصلة الجهد لضمان الحفاظ على أماكن الصلاة و العبادة الإسلامية بمستويات لائقة و بما يتفق مع المعايير المعمول بها لاسيما فيما يخص السلامة و شروط البناء و ل تكون هذه المراكز الإسلامية متاحة للزوار غير المسلمين من خلال فتحها و تنظيم زيارات مصحوبة بمرشدين مؤهلين لإتاحة المزيد من فرص الحوار و التفاعل مع المجتمع المدني المحلي؛
8. تسهيل العلاقات و الاتصالات للمؤسسات و المجتمع المدني مع الجمعيات الإسلامية عبر الإعلان عن الأسماء و العناوين للأئمة و الزعماء الدينيين الذين يقومون بدور الوساطة بين جالياتهم الإسلامية و المجتمع المدني المحلي بها؛
9. اتخاذ إجراءات عملية حرصاً على أن تلقى خطب الجمعة في المساجد بالإيطالية أو على أن تترجم إليها، علماً بأنه يجوز استعمال اللغة العربية في أداء باقي الطقوس الإسلامية و في الإعلانات الخاصة بحياة المسجد أو الجمعية؛
10. ضمان أقصى قدر من الشفافية في إدارة و توثيق التمويل الوارد من إيطاليا أو من الخارج و المخصص لبناء و إدارة المساجد و أماكن الصلاة؛

تتعهد وزارة الداخلية بالبنود التالية:

1. تنظيم مبادرات اجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الإسلامية تدعوا إلى دعم و تعميق الحوار بين المؤسسات الإيطالية و الجماعات الإسلامية من خلال إبراز مساهمة التراث الروحي و الثقافي و الاجتماعي للإسلام في حياة البلاد، كما تدعوا إلى تطوير و بناء عمليات اندماج المهاجرين المسلمين و إلى مكافحة التطرف و التعصب الديني؛

2. دعم البرامج و المشاريع التي أطلقها قسم الحريات المدنية و الهجرة التابع لوزارة الداخلية - الإدارة المركزية للشؤون الدينية؛
3. تعزيز عملية تنظيم الأوضاع القانونية للجمعيات الإسلامية تماشيا مع التشريعات السارية، و ذلك من أجل الحصول على الاعتراف بالشخصية المعنوية لذكـ الهـيـئـاتـ الدينـيـةـ (ـبـنـاءـ عـلـىـ ماـ وـرـدـ فـيـ القـانـونـ ـرـقـمـ ـ1ـ1ـ5ـ9ـ ـ1ـ9ـ2ـ9ـ وـفـيـ بـرـاءـةـ الـمـلـكـيـةـ رـقـمـ ـ2ـ8ـ9ـ الصـادـرـةـ فـيـ ـ2ـ8ـ فـرـاـيرـ ـ1ـ9ـ3ـ0ـ)ـ وـذـكـلـ عـلـىـ الـاعـتـرـافـ بـالـأـئـمـةـ الـتـابـعـيـنـ لـهـاـ وـفـقـاـ لـمـادـةـ ـ3ـ مـنـ القـانـونـ ـ1ـ1ـ5ـ9ـ ـ1ـ9ـ2ـ9ـ؛ـ
4. إبراز أهمية ظاهرة التعديـةـ الـدـينـيـةـ الـجـدـيـدـةـ تـماـشـيـاـ مـعـ النـظـامـ القـانـونـيـ الإـيـطـالـيـ وـالـأـورـوـبـيـ وـمـعـ تـوـجـيـهـاتـ الـمـحـكـمـةـ الـأـورـوـبـيـةـ لـحـقـوقـ الـإـنـسـانـ؛ـ
5. تعزيز برامج تأهيل للأئمة تماشيا مع المشاريع التي أطلقها في هذا الصدد قسم الحريات المدنية و الهجرة التابع لوزارة الداخلية - الإدارة المركزية للشؤون الدينية؛ـ
6. تنظيم دورات تدريبية للأئمة بالتعاون مع الجمعيات و الجماعات الإسلامية المشاركة في طاولة النقاش التي أقيمت بوزارة الداخلية و مع مجلس العلاقات مع الإسلام و بعض الجامعات؛ـ
7. توسيع نطاق عمل الماندات المستديرة بشأن الحوار بين الأديان التي أقيمت بال المجالس الإقليمية للهجرة التابعة لمحافظات تشمل المزيد من الأقاليم الإيطالية و ذلك من أجل دعم الحوار المباشر بين الإسلام الإيطالي و المؤسسات المحلية؛ـ
8. إطلاق برنامج إعداد و توزيع منشورات بلغات مختلفة تتضمن الأحكام التي تنظم الدولة الإيطالية و مبادئها فضلا عن التشريعات المتعلقة بحرية الدين و العبادة؛ـ
9. التخطيط لاجتماعات تحظى بأهمية كبيرة على المستوى الوطني بين المؤسسات والشباب المسلمين بشأن المواطنة الفعالة و الحوار بين الثقافات و مكافحة الإسلاموفobia و التطرف و العنف الخ ؛ـ
10. عقد مؤتمر مع الجمعية الوطنية الإيطالية للبلديات بشأن المساجد يدعو إلى الحق في الحرية الدينية الذي يشمل توفير مقرات بمستويات لائقـةـ و تخصيص أماكن لإقامة أو بناء المساجد بما يتنقـلـ معـ المـعـايـيرـ المـعـوـلـ بـهـاـ لـاـسـيـمـاـ فـيـماـ يـتـعـلـقـ بـالـسـلـامـةـ وـشـروـطـ الـبـنـاءـ وـمـعـ مـبـادـيـ الدـسـتـورـ الإـيـطـالـيـ وـ الـمـبـادـيـ التـوـجـيـهـيـةـ لـلـاتـحـادـ الـأـورـوـبـيـ بـشـانـ الـحـرـيـةـ الـدـينـيـةـ.ـ وـمـنـ هـذـاـ القـبـيلـ سـيـرـحـ بـالـقـيـامـ بـأـيـ مـبـادـيـةـ مـمـاثـلـةـ عـلـىـ المـسـطـوـيـ الـمـحـلـيـ لـاـسـيـمـاـ فـيـ المـدـنـ الـتـيـ تـعـانـيـ مـنـ مشـاـكـلـ خـاصـةـ.

وزير الداخلية :
ماركو مينيتي
Marco MINNITI

عن مجلس العلاقات مع الإسلام الإيطالي:
باولو نازرو
Paolo NASO

الجمعيات الإسلامية:

الكنفدرالية الإسلامية بإيطاليا

المركز الإسلامي الثقافي بإيطاليا

اتحاد الجاليات الإسلامية في إيطاليا (U.CO.I.I)

جمعية الجاليات الإسلامية (CO.RE.IS)

اتحاد مسلمي ألبانيا بإيطاليا

جمعية الشيخ أحمدو بمبأ

جمعية أمهات و أطفال الصومال

الجمعية الإسلامية الإيطالية للأئمة و المرشدين

الجمعية الباكستانية المحمدية

CONSIGLIO PER I RAPPORTI
CON L'ISLAM ITALIANO

I RAPPORTI

RUOLO PUBBLICO, RICONOSCIMENTO E FORMAZIONE DEGLI IMAM³

Imam “italiani”

In considerazione dell’importanza del ruolo che sia le comunità islamiche che la società civile riconoscono agli imam nello spazio pubblico nazionale, il Consiglio ritiene di dover indicare come asse strategico delle relazioni con l’islam italiano la formazione e la valorizzazione di guide spirituali “italiane”.

Con questa formula sintetica intendiamo riferirci a guide spirituali radicate e integrate in Italia, che conoscano i principi costituzionali a fondamento della Repubblica, consapevoli della sua storia e delle fondamentali dinamiche sociali che l’attraversano, rispettose delle tradizioni culturali e religiose e impegnate a promuovere la convivenza, il bene comune e la cultura della legalità.

In considerazione dei processi di stabilizzazione migratoria che hanno consentito anche a molti musulmani di acquisire la cittadinanza italiana e della sempre più rilevante presenza di giovani musulmani italiani a tutti gli effetti, questo processo oggi appare più realistico e sostenibile che in passato.

Solo assecondando e facilitando tale processo sarà possibile superare il fenomeno naturale e socialmente comprensibile della “importazione”, a volte temporanea e quindi sganciata da ogni serio processo di

integrazione, di imam provenienti da paesi islamici. Così come solo legittimando imam preparati e autorevoli, sarà possibile contrastare il fenomeno degli imam autopropagati che, come attestano le cronache anche nazionali, in qualche sporadico caso – per altro prontamente rilevato e sanzionato dalle Autorità - sono arrivati alla predica dell'odio e al sostegno all'estremismo islamista.

Tale processo potrà consolidarsi nel quadro di un dialogo costante tra le Istituzioni dello Stato e le varie espressioni dell'islam in Italia, orientato alla piena applicazione dei diritti garantiti dalla Costituzione così come al rispetto dei doveri che essa contempla.

Il ruolo dell'imam nella tradizione sunnita

Premesso che nell'Islam sunnita non esiste il concetto di “sacro” e quindi né di “luogo sacro” né di persona sacra il termine imam non può essere equiparato al concetto di sacerdote, come è inteso nella tradizione cattolica e in altre religioni.

Il termine imam, derivato dal verbo arabo “amma” ovvero “stare davanti”, significa letteralmente “colui che sta davanti”, ed è stato poi tradizionalmente interpretato dagli arabi e dai musulmani come “colui che guida e il cui esempio è imitato”.

In un primo momento tale funzione di guida si limitava al semplice settore della preghiera e si riferiva ad una persona particolarmente esperta nei movimenti rituali della preghiera, cui poi si è aggiunto il ruolo di guida morale o spirituale.

Si trattava semplicemente di una funzione specifica, o se si vuole di un “ministero”, all'interno della comunità, senza alcuna connotazione carismatica. Ad essa, tuttavia, si accompagnerà il ruolo di guida spirituale, come riportato da una “Tradizione” attribuita a Muhammad che dice: “Quando un uomo gli chiese se poteva dirigere la preghiera gli furono riferite queste parole del Profeta: ‘Ognuno di voi è come un pastore, responsabile del proprio gregge, l'imam è pastore e responsabile del proprio gregge, come l'uomo in seno alla sua famiglia, la donna nella casa, il servo rispetto ai beni del suo padrone’ (Bukhari).

Nel Corano il termine imam (al singolare, oppure al plurale “a’imma”) viene ripetuto 13 volte e viene applicato a personalità diverse, con funzioni diverse, quali Abramo (2:124), Isacco e Giacobbe (21:73), o alle guide scelte tra i figli di Israele (32:24) e tra altri popoli (17:71), anche in senso negativo, come cattive guide, quali quelle al servizio del Faraone (28:41).

Il termine verrà poi assunto come sinonimo di califfo in testi di studiosi delle istituzioni politiche islamiche, quali al-Mawardī (972-1058), e quindi interpretato come la figura leader dell’intera comunità dei credenti (umma) islamica nei suoi due ruoli di gestore del potere politico e responsabile dell’ortodossia dogmatica e legale della comunità islamica. Nelle opere di tali studiosi si definiscono anche le modalità della sua nomina, il suo carattere elettivo e vengono altresì precise le sue funzioni al servizio dell’umma. Resta tuttavia il fatto che molti rappresentanti della dottrina sunnita tradizionale affrontano la questione dell’“imamato” con la preoccupazione di difendere l’unità e la pace interna della comunità musulmana contro la minaccia rappresentata dalle rivendicazioni dei movimenti di opposizione. La dottrina sunnita tradizionale, infatti, opera spesso una distinzione tra il califfato, e in particolare quello dei califfi detti “ben guidati” (rāshidūn), e il più tardivo concetto di “imamato”; quest’ultimo, creando un forte senso di obbedienza quale veniva predicato dagli sciiti, rischiava di favorire un possibile appoggio a governanti ingiusti e oppressivi.

Lo stesso termine verrà applicato poi a quanti, tra i musulmani, eccelsero nei settori della teologia, delle lettere, delle scienze e della mistica, come pure a responsabili di importanti istituzioni e università islamiche.

È anche usato per indicare i quattro fondatori delle scuole giuridiche nell’Islam: Abû Hanîfa (m. 767), Mâlik Ibn Anas (m. 795), Ibn Idrîs al-Shâfi’î (m. 885) e Ibn Hanbal (m. 855). Ciascuna delle loro scuole definirà poi il ruolo e le funzioni dell’“imâm” all’interno della comunità islamica.

Nella vita delle comunità musulmane locali, l’imam può assumere anche altri compiti. Di fatto, l’imam, come guida religiosa locale, ha assunto, nel mondo sunnita, anche il ruolo di insegnante di religione, in

alcuni casi di mu'adhdhin (colui che chiama alla preghiera), di khatîb (predicatore), di guida spirituale dei singoli fedeli cui offre sostegno e consulenza, di cappellano delle carceri e degli ospedali. È spesso anche responsabile della moschea, di cui è il gestore sia dal punto di vista organizzativo che finanziario. Egli assume a volte il ruolo di ufficiale di stato civile per i matrimoni, officiante di funerali, arbitro per contese e divorzi ecc. Può essere organizzatore di numerose attività della comunità locale di tipo educativo e religioso, promotore di progetti finanziari e direttore delle scuole religiose legate alle moschee.

Non avendo l'Islam sunnita alcuna organizzazione gerarchica, le funzioni e il ruolo dell'imam, nei paesi a maggioranza musulmana, sono generalmente fissati da normative emesse dai vari Ministeri degli Affari Religiosi, anche in base ai dettami della locale scuola giuridica dominante. Negli altri casi sarà la comunità locale a nominarlo e a fissarne il ruolo. Infatti, bisogna notare che la moschea come luogo di culto e l'imam come ministro del culto sono di competenza della comunità che essi interessano.

La formazione degli imam

Il tema della formazione degli imam e degli assistenti spirituali (carceri, ospedali, hospices, centri di accoglienza e di affido minori ecc.) costituisce, da almeno dieci anni, un punto rilevante dell'agenda politica e culturale di molti stati membri dell'UE. Da questo punto di vista, possiamo far tesoro delle esperienze fatte in alcuni dei Paesi membri, che su questo tema hanno investito in progettualità e risorse.

La formazione degli imam passa attualmente per almeno quattro possibili ambiti diversi, non necessariamente alternativi, ed anzi spesso complementari, rispondendo ad esigenze diverse:

- **l'autoformazione**, attraverso iniziative associative, la partecipazione a corsi di organizzazioni nazionali e transnazionali: tale formazione, comunque importante, incontra spesso limiti evidenti di contenuto, di efficacia, di episodicità (non essendo articolata come formazione permanente), manca di progettualità e di durata, ovvero di proiezione sul futuro, è spesso veicolata

- nelle lingue maggioritarie in queste organizzazioni (arabo, turco, ecc.), e non ha di solito particolare sintonia con le esigenze del territorio e del contesto di riferimento;
- **la formazione all'interno di istituzioni islamiche** (scuole o corsi di istruzione superiore organizzati da centri di formazione creati a questo scopo, spesso con finanziamenti di fondazioni estere): in diversi paesi europei (in Italia non ne esistono) sono attive esperienze in questo senso, alcune ormai di lunga durata e significatività, attraverso le quali sono passate componenti importanti e di una certa numerosità delle leadership islamiche, ed altre più precarie, instabili nei finanziamenti e nel corpo docente, con curricula più estemporanei;
 - **la formazione offerta dalle università e altre istituzioni di alta formazione islamiche nei paesi musulmani:** alcune dotate di grande prestigio, offrono un'importante formazione teologica in scienze islamiche, ma anche nell'approfondimento dell'arabo classico, impiegato dal Corano e dalla letteratura religiosa antica (o eventualmente di altra lingua di riferimento, se non collocate in paesi arabofoni), e richiamano personale favorendone la presenza anche con borse di studio e soggiorno. Non sono strutturate con insegnamenti in lingue occidentali, e si focalizzano appunto sulle specializzazioni di tipo teologico classico.
 - **la formazione all'interno di corsi e istituzioni create ad hoc nei vari paesi europei,** che cercano di rispondere al bisogno di un insegnamento svincolato dai paesi d'origine dei musulmani (spesso peraltro non più tali, per quel che riguarda seconde e terze generazioni), e capace di affrontare tutte quelle tematiche che non concernono solo il mero insegnamento teologico, ma implicano la contestualizzazione del medesimo (quello che si suole chiamare il costituirsi di un islam europeo, rispondente alle specificità di un contesto molto diverso da quello dei paesi maggioritariamente musulmani, a cominciare dal fatto che l'islam è in questi paesi minoranza). Di seguito ci si riferirà in specifico a questo tipo di esperienze.

Ciò che emerge da una lettura comparata di tali esperienze è il coinvolgimento nei processi di formazione di almeno tre soggetti, anche

se non nella stessa intensità e misura: i governi nazionali, le comunità musulmane (e laddove esistenti, i centri di studi islamici creati e gestiti dalle comunità stesse) e le istituzioni universitarie o di alti studi (pubbliche e private). Se in tale processo lo Stato funge da facilitatore – entrando “in punta di piedi” o non entrando affatto in questioni che riguardano la formazione teologica e religiosa dei ministri di culto o di guide spirituali – gli altri due soggetti possono, invece, collaborare per un progetto di formazione *sostenibile* degli imam o di figure assimilate.

La sostenibilità significa:

- che il percorso formativo sia **concordato** fra le comunità e le istituzioni universitarie o di alti studi e sostenuto dai governi;
- che il focus della formazione sia “come contestualizzare l’islam in Italia”;
- che, attorno a questo focus, si possa tracciare un curriculum a vari livelli (Master dedicati; inserimento di programmi specifici in Scuole di dottorato), come **offerta differenziata** per soddisfare bisogni diversi che emergono dal confronto con le comunità musulmane;
- che tale percorso appaia “**conveniente**” a tutti i soggetti coinvolti, dunque, *in primis*, alle stesse comunità musulmane, muovendo dal presupposto che anche per un imam, oggi, si pone il problema di come comunicare con le nuove generazioni (nate o cresciute in Italia) sempre più portate a interrogarsi sulla propria identità ed esperienza religiosa ricorrendo ai nuovi media (ai *cyber-imam* o *cyber-preachers*); in particolare con le nuove generazioni femminili che mostrano un crescente bisogno di re-interrogare la tradizione, compresi i testi sacri, sul ruolo “separato” che sinora hanno conosciuto (NB: va seguito quanto accade, ad esempio, in Marocco, dove esistono dei corsi di formazione per *murshidât*, guide spirituali che saranno chiamate a fare assistenza negli ospedali, nelle carceri e a insegnare ai bambini nella madrasa); in altre parole, un imam italiano potrebbe e dovrebbe chiedersi come cambia il suo ruolo, come attrezzarsi culturalmente per comprendere il cambiamento: tutto ciò potrebbe costituire oggetto di riflessione e studio, cui dedicare

- una parte del curriculum; così come, sarebbe interessante inserire nei curricula discipline che aiutino le guide religiose a comprendere quali funzioni sociali e culturali, oltre a quelle specificatamente religiose, esse sono chiamate a svolgere nello specifico contesto italiano (compresa la funzione di promotori, assieme ad altri, di dialogo interreligioso, risorsa strategica per la coesione sociale);
- che i costi dell'attività formativa sia **co-finanziata** anche dalle comunità musulmane, per rafforzare il senso di responsabilità di tutti.

In conclusione, la figura da formare dovrebbe essere quella di un leader religioso chiamato a essere **cittadino attivo**, capace:

- a) di favorire, attraverso gli strumenti pedagogici propri di una religione, l'educazione alla cittadinanza dei fedeli affiliati alle varie comunità sparse nel territorio;
- b) di gestire tali aggregazioni come comunità *aperte* al “territorio” (una formula abusata, ma che qui va letta come l'insieme dei soggetti pubblici e privati, del governo locale e della società civile, interessati veramente alla coesione sociale oltre che alla all'integrazione/riconoscimento delle nuove presenze socio-religiose in Italia).


Il punto delicato è come concepire tale percorso formativo:

- a) rispetto agli eventuali titoli di studio che un imam (italiano o in Italia) possiede per esercitare tale funzione (sapere **dove** l'ha conseguito, diventa importante e se è **un funzionario religioso** formato e stipendiato da uno Stato estero, come avviene, ad esempio, con una parte di imam in Germania, formati in Turchia);
- b) rispetto a un'eventuale **domanda d'istruzione supplementare** e superiore (eventualmente) che venisse dall'interno delle stesse comunità musulmane.

Per riassumere le questioni complesse che tale proposta presenta, seguono:

- a) un grafico che lascia immaginare come articolare un curriculum formativo (grafico 1)
- b) un breve e probabilmente incompleto stato dell'arte in Europa (tabella 1)

Grafico 1 - Che cosa vuol dire formare gli imam?



Il primo polo dello schema (nord-sud) visualizza le aree di studio e formazione che in teoria potrebbero essere gestite direttamente dalle comunità: autonomamente (in altre istituzioni, diverse da un corso di alti studi sostenuto da istituzioni pubbliche), attraverso l'inclusione della parte di insegnamento a caratterizzazione teologica nel più ampio curriculum di formazione (affidandolo tuttavia non ad accademici non musulmani, ma a studiosi musulmani autorevoli, eventualmente concordati con le organizzazioni rappresentative delle comunità islamiche: anche in questo caso tuttavia l'insegnamento dovrebbe essere svolto – auspicabilmente o cogentemente – in italiano), oppure facendo ricorso a **libere negoziazioni** che si potrebbero eventualmente

aprire nella definizione dei seminari o istituti teologici riconosciuti dalla Stato in sede di intesa con le comunità stesse.

Si presume che un imam debba avere una preparazione *teologica di base* (*tafsîr* o *interpretazione del Corano*, *hadîth* o *Tradizione del Profeta*, *fiqh* o *diritto positivo*, etc.) che, come detto, non può essere svolta in maniera totalmente autonoma da istituzioni terze, salvo che non ci sia una domanda esplicita da parte di una comunità musulmana o che un cartello di comunità non decida di costituire un centro di studi islamici, gestito e finanziato in proprio, che magari un domani chieda un **accreditamento e che accolga docenti non direttamente espressione delle comunità**. Potrebbe esserci tuttavia, e di fatto in molti paesi già si è posta, la domanda da parte delle stesse di aprire percorsi formativi di alti studi nelle università statali e non per innalzare il livello delle conoscenze degli imam (in un ambito, ad esempio, di scienze delle religioni o di diritto comparato delle religioni o di scienze sociali tout court); a quel punto la via maestra è costituita dai master (magari interuniversitari) o dai corsi di dottorato. Tutto ciò in vista e in previsione della formazione di un ceto di specialisti in scienze religiose islamiche, *contestualizzati*.

L'altro polo (est-ovest) dello schema indicano, invece, i possibili nuclei tematici della **formazione concordata, co-finanziata e corresponsabile** (in un aggettivo *sostenibile*) degli imam in Italia:

- a) *pastoral care*: come svolgere funzioni di assistenza spirituale (dunque anche fuori del perimetro delle stesse comunità) in ambienti dove la presenza di cittadini di fede musulmana la richieda;
- b) *vocational skills*: gestione di una comunità (contesto sociale, giuridico, economico-finanziario, urbanistico), acquisizione di competenze linguistiche (italiano) e culturali per svolgere anche la funzione di promotore di coesione sociale, a livello locale e nazionale. Cui vanno aggiunte tutte le competenze relative alla conoscenza del contesto italiano, delle sue leggi e costumi, del suo paesaggio religioso, delle sue forme di relazioni tra stato e comunità religiose, e tra comunità religiose tra loro (dialogo interreligioso), ecc.

Tabella 1

Sintesi (lacunosa) delle iniziative svolte nell'UE dal 2005 a oggi per la formazione di imam e assistenti spirituali in strutture pubbliche (università e istituti di alti studi riconosciuti) e istituti "teologici" gestiti dalle comunità musulmane.

PAESI	ISTITUTI E CENTRI STUDI "TEOLOGICI" MUSULMANI	UNIVERSITÀ STATALI, PRIVATE E ISTITUTI ALTI STUDI	ASSISTENTI SPIRITUAI
AUSTRIA	-	Diploma I livello Università di Vienna	40
BELGIO	-	Corso dedicato Università Cattolica Louvain-la-Neuve	20
DANIMARCA	-	Diploma I livello Università di Aarhus	3
FRANCIA	6	Diploma dell'Inst. Catholique	105
GERMANIA	5	Diplomi presso le Università di Münster Osnabrück-Vechta, Frankfurt a.M.	?
SPAGNA	2	Diploma Università Camillo José Cela	12
OLANDA	-	Diploma Università di Rotterdam	62
UK	-	6 Centri studi presso colleges	203
ITALIA	-	Master sull'Islam in Europa, Università di Padova in ambito FIDR (Forum Internazionale Democrazia e Religioni, Centro Interuniversitario Piemonte Orientale, Insubria, Milano Statale e Cattolica) Precedente progetto pilota triennale FIDR realizzato con il patrocinio del Ministero dell'Interno Altre sedi universitarie che offrono percorsi formativi: Università La Sapienza, Roma Università Cattolica, Milano Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica (PISAI) Pontificia Università Gregoriana, Roma	-

Raccomandazioni finali

Il Consiglio rileva l'importanza e la delicatezza della questione della formazione e del riconoscimento degli imam, sia per il ruolo e l'influenza che essi esercitano all'interno delle rispettive comunità che per la funzione che spesso viene loro riconosciuta nel contesto in cui operano. A ciò si aggiunga che la normativa specifica sull'approvazione ministeriale della nomina dei ministri di culto prevista dalla legge sui "culti ammessi" (legge 1159/1929 e suo decreto esecutivo 230/1930) ancora vigente, nel caso dell'islam sin qui non ha trovato alcuna applicazione.

Come già ribadito nel "parere" prodotto dal Comitato per l'islam istituito in passato presso il Ministero dell'Interno, tale normativa garantisce al ministro di culto, la cui nomina sia riconosciuta dal Ministero dell'Interno, le seguenti facoltà:

1. possibilità di pubblicazione e affissione nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto degli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse. Tali atti debbono essere scritti in lingua italiana, salvo la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue (art. 3, regio decreto 230/1930);
2. possibilità di eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto senza alcuna ingerenza delle autorità civili (art. 4 regio decreto 230/1930);
3. possibilità di celebrare matrimoni con gli stessi effetti dei matrimoni celebrati davanti all'ufficiale dello stato civile (artt. 7 ss. legge 1159/1929);
4. possibilità di dispensa dalla chiamata alle armi in caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato (art. 7 regio decreto 1930);

5. possibilità di prestare l'assistenza religiosa ai militari acattolici in caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato (art. 8 regio decreto 230/1930)".

Il documento del Comitato aggiungeva opportunamente che

"l'approvazione, di conseguenza, non serve per godere dei contenuti 'minimi' e 'generali' del diritto di libertà religiosa, universalmente garantiti dall'art. 19 Cost. senza limiti di cittadinanza e con il solo limite espresso della non contrarietà dei riti al buon costume".

In questo senso l'approvazione non è da ritenersi necessaria per altre funzioni quali, ad esempio, l'apertura di luoghi di culto, l'assistenza spirituale nei luoghi di cura, l'assistenza spirituale negli istituti di prevenzione e di pena.

Ricordando che condizione essenziale per il riconoscimento del ministro di culto è la cittadinanza italiana, il fatto che ad oggi non vi sia nessun imam che abbia ottenuto questo status determina una seria criticità: in assenza di "ministri di culto" riconosciuti dallo Stato, infatti, i meccanismi di legittimazione – sia pure informale – degli imam risultano diversificati, incoerenti e talora improvvisati e determinati più dal protagonismo dell'interessato che da una valutazione da parte della comunità.

A partire da questa premessa, il Consiglio formula le seguenti raccomandazioni:

1. **Procedere, nel quadro della legge vigente, al riconoscimento di ministri di culto musulmani** che abbiano i requisiti per ottenere tale provvedimento. Con questa misura, oltre a superare quella che appare una grave anomalia nel sistema delle relazioni tra lo Stato e una confessione numericamente così rilevante come quella dei musulmani che vivono in Italia, si intende costituire un nucleo primario di interlocutori delle istituzioni che, per competenza e autorevolezza riconosciute da parte delle loro comunità, conoscenza della realtà italiana ed esperienza nella partecipazione alla vita pubblica del territorio in cui operano, possano svolgere

costruttivamente il ruolo di “mediatori” nelle relazioni tra lo Stato e le varie associazioni dei musulmani.

Il Consiglio è consapevole della delicatezza del tema dei matrimoni religiosi con effetti civili e di come questo tema, in passato, sia stato utilizzato per sconsigliare il “riconoscimento” di ministri di culto islamici in ragione di un supposto quanto a nostro avviso infondato timore che questo atto possa dare luogo alla celebrazione di matrimoni poligamici. In questa sede il Consiglio si limita ad affermare che 1) le norme vigenti offrono assolute garanzie che questa procedura non possa avere luogo in ragione del fatto che la legge prevede che sia “l’ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile”, che “rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata ai termini dell’art. 3” (Legge 1159/1929 art. 8); 2) che la prassi corrente di matrimoni celebrati presso sedi consolari di altri paesi non presenta minori criticità o problemi e non prevede, come pure il Consiglio ritiene necessario ed auspicabile, la lettura degli articoli del Codice civile in materia di matrimonio.

2. Organizzazione da parte del Ministero dell’Interno di periodici corsi di formazione per ministri di culto di confessioni prive di Intesa - non solo musulmani - su temi di ordine costituzionale, orientati alla promozione dell’integrazione, dell’inclusione sociale e del dialogo interreligioso. Apprezzando che il Ministero dell’Interno sia già impegnato nell’adozione di questa buona pratica che ha riscontri anche all’estero, il Consiglio ritiene un obiettivo strategico la formazione di imam e guide spirituali che, oltre a parlare l’italiano, conoscano gli aspetti fondamentali della storia e della cultura nazionale; siano disponibili a un confronto rispettoso con credenti di altre tradizioni; siano altresì consapevoli e rispettosi dei principi costituzionali e in grado, quando lo richieda il loro specifico compito di guida spirituale, di mediare alle rispettive comunità.

3. **Valorizzazione delle norme vigenti che consentono l'accesso delle guide spirituali in luoghi protetti** quali ospedali, cimiteri, istituti di pena, centri di identificazione e accoglienza dei migranti, “case del silenzio”, sale di preghiera non caratterizzate da simboli religiosi specifici, aperte a tutti i credenti. Come già espresso nel già citato “parere” del Comitato per l’islam, ricordiamo che, oltre ai ministri di culto “riconosciuti”, la legislazione vigente garantisce l’accesso agli Istituti di pena anche “a tutti coloro che, avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera» (art. 6 regio decreto 230/1930 e d. P. R. 30 giugno 2000, n. 230, artt. 58, n. 6 e 116). A questo riguardo, il Consiglio esprime apprezzamento per il “protocollo d’intesa” tra il Ministero di Grazia e Giustizia e l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia (U.CO.I.I.) del 5 novembre 2015 teso a “favorire l’accesso di Mediatori culturali e di Ministri di Culto negli istituti penitenziari”. Anche per questa specifica funzione, il Consiglio raccomanda l’avvio dei corsi di formazione di cui al punto 2.
4. **Costituzione o consolidamento di Tavoli interreligiosi costituiti presso le Prefetture.** Il Consiglio ritiene essenziale la pratica di un dialogo costante e diretto tra le istituzioni – nel caso specifico le Prefetture – e i ministri di culto delle varie comunità di fede. Alcune buone pratiche esistenti in Italia (citiamo perché emblematico il caso di Torino) meritano di essere generalizzate al fine di coinvolgere attivamente imam e altri ministri di culto in azioni pubbliche a sostegno della legalità, del contrasto al radicalismo e al fanatismo religioso, della convivenza interculturale e interreligiosa, della partecipazione a progetti sociali e umanitari.
5. **Organizzazione** a cura del Ministero dell’Interno, d’intesa con altre Amministrazioni interessate, di **incontri territoriali** su temi connessi all’esercizio del ruolo di ministri di culto di confessioni prive di Intesa, quali l’accesso agli Istituti di pena e altri luoghi; la partecipazione a iniziative scolastiche su temi connessi al pluralismo religioso; il ruolo nel contrasto al radicalismo religioso, alla violenza di genere, all’islamofobia e all’antisemitismo. Tali

incontri potranno avere una particolare rilevanza in realtà locali decentrate e sin qui poco coinvolte in progetti nazionali di dialogo e interazione tra le istituzioni e le comunità di fede.

6. **Definizione, distribuzione e presentazione di un kit informativo di base in varie lingue**, attinente alla normativa italiana in materia di libertà religiosa e di culto, con specifico riferimento al ruolo e alle funzioni dei ministri di culto.
7. **Confronto con la Consulta per l'islam, per condividere queste linee guida** in materia di formazione degli imam e di valorizzazione del loro ruolo nello spazio pubblico e nel quadro dei principi di laicità e pluralismo garantiti dalla Costituzione italiana.

SALE DI PREGHIERA, CENTRI ISLAMICI E MOSCHEE⁴

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”
(art. 19 della Costituzione).

Trasparenza e integrazione

La possibilità di aprire luoghi di culto islamici si iscrive a pieno titolo nel diritto alla libertà religiosa garantito dalla Costituzione. L'effettiva possibilità di godere di questo diritto è però condizionata da una complessa stratificazione di norme - anche regionali e comunali - non sempre coerenti tra loro e costituzionalmente legittime. Tale criticità risulta particolarmente grave per la comunità islamica.

Il diritto costituzionale a “professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”, con la limitazione della contrarietà del buon costume (art.19), implica che le diverse comunità di fede possano dotarsi di adeguati locali in cui raccogliere i propri membri e celebrare le loro funzioni.

La comunità islamica, come alcune altre, incontra però serie difficoltà nel dotarsi di sale di preghiera o moschee adeguate ai propri bisogni. La difficoltà deriva, oltre che dai limiti economici determinati dalla condizione sociale della maggioranza dei suoi membri, dall'assenza di

³ Rapporto n. 2 del 14 settembre 2016.

finanziamenti pubblici previsti per altre confessioni religiose che possono destinare somme rilevanti all'edilizia per il culto.

A questo si aggiunga che, in assenza di un'Intesa o del riconoscimento giuridico di Enti islamici oltre al Centro Islamico Culturale d'Italia, la condizione giuridica delle varie associazioni islamiche appare del tutto sproporzionata per difetto rispetto alla consistenza numerica dei musulmani che vivono in Italia. Si tratta di un tema che il Consiglio intende affrontare più specificatamente in un prossimo rapporto.

Non disponiamo di una mappatura ufficiale né di dati certi sul numero delle sale di preghiera e delle moschee diffuse in Italia. Riteniamo tuttavia di poter assumere la cifra ricorrente in diverse stime di circa 800 luoghi adibiti al culto islamico.

Si tratta di un numero ragguardevole di sale di preghiera e di moschee che per le ragioni sopra richiamate vengono aperte in spazi degradati, talora collocati in aree periferiche e marginali e, almeno in occasione delle due festività principali (fine del mese di Ramadan e Festa del sacrificio), insufficienti ad accogliere i membri della comunità.

Da qui talune criticità nelle relazioni tra la popolazione locale e i centri del culto islamico che, a ben guardare, sono più frequenti e acute dove operano forze politiche marcatamente ostili alla presenza degli immigrati e quindi anche dei musulmani.

In una fase di elevato allarme sociale per i gravi attentati di matrice islamista verificatisi in vari paesi europei, si determina anche un'altra criticità: il sospetto che all'interno dei luoghi di culto islamici possano operare predicatori "radicali" e crescere gruppi di orientamento violento collusi e inclini alla collusione con il terrorismo di matrice islamista.

A questo riguardo il Consiglio condivide ed apprezza la posizione assunta dal Ministero dell'Interno e dal suo titolare in prima persona che afferma di privilegiare un "approccio costituzionale, perché la nostra Carta garantisce a tutti la libertà di culto; liberale, perché esiste un diritto naturale che precede le leggi e le costituzioni; pragmatico, perché in Italia ci sono un milione mezzo di musulmani che io non posso certo considerare terroristi o fiancheggiatori dei terroristi".

La linea guida che in premessa ci pare di poter indicare per sostanziare questo orientamento va in una duplice direzione.

- **Trasparenza** - Intendiamo suggerire il varo di misure tese a favorire la “trasparenza” dei centri di culto islamici, a tutela sia di coloro che li frequentano e che hanno il diritto di sapere quali siano i criteri di amministrazione e gestione – anche finanziaria – che li caratterizzano; sia della comunità circostante che, di fronte a un luogo di culto che sorge sul suo territorio, ha giustificato interesse a conoscerne orientamenti, attività, servizi rivolti ai propri membri, ma anche eventualmente aperti alla partecipazione esterna (incontri pubblici, attività sociali, eventi culturali...);
- **Integrazione** - Considerando la funzione di aggregazione, formazione e socialità propria di un luogo di culto, suggeriamo misure utili a favorire l’integrazione della comunità che lì si raccoglie nel contesto che la circonda. Intendiamo così proporre la promozione di buone pratiche di conoscenza e *trust building* che rafforzino la coesione sociale e il comune interesse – della comunità religiosa e del contesto che la circonda – a operare per il bene e il progresso civile del territorio. Come si esprime in varie linee guida UE, si tratta di un processo reciproco e bilaterale che riguarda e impegna sia la comunità islamica che la società italiana.

Così come abbiamo affermato per gli imam, anche per le moschee è necessario favorire un processo di “italianizzazione”, intendendo con questo affermare la necessità di un radicamento della moschea nel contesto sociale, culturale e giuridico italiano.

Generalità e cenni storici

Secondo la tradizione la “moschea” è un luogo precisamente strutturato destinato al culto ma anche ad attività educative, culturali, didattiche e sociali. All’interno della moschea si raccolgono offerte e fondi che possono essere destinati a varie finalità determinate dagli organi che l’amministrano. Ovviamente la moschea, in un contesto diverso da quello tradizionale, deve operare in relazioni alle leggi vigenti.

Prima di addentrarci nel particolare caso di studio delle sale di preghiera e delle moschee nel contesto italiano, ci pare utile richiamare alcuni elementi di ordine storico e teologico relativi ai luoghi di culto dell'islam.

“Moschea” deriva dall’arabo “màṣjid” letteralmente “il luogo in cui ci si prosterna”.

Sebbene un detto del Profeta affermi che “tutta la terra è moschea” così decretando la non necessità di uno specifico luogo di culto, una prima costruzione si ebbe a Medina subito dopo l’egira del 622 d.C. attigua all’abitazione del Profeta Muhammad; questa moschea rappresentò il primo centro politico e amministrativo della comunità. In seguito i templi islamici si moltiplicarono: furono spesso edifici di grandi dimensioni, capaci di ospitare l’intera comunità locale. Costruire una moschea venne considerato particolarmente meritorio, e un obbligo morale per i governanti.

Sacralità della moschea e usi connessi

Già nei primi secoli si registra un incremento nella sacralità delle moschee che interessa anche i loro siti. Tale sacralità ha comportato la fissazione di alcune regole, variabili secondo le epoche, i luoghi e le scuole di pensiero, volte a preservare la dignità del tempio: ad esempio l’interdizione dell’ingresso ai non musulmani e ai musulmani in stato di impurità legale, o l’abitudine di togliere le calzature. Al medesimo contesto appartiene la regolamentazione della presenza femminile: tradizionalmente le donne hanno occupato uno spazio diverso da quello degli uomini.

Moschea e atti di culto

La moschea ha sempre ospitato attività “laiche” (didattica, ospitalità di stranieri e indigenti ivi compresa la consumazione di pasti come generalmente accade nel mese del Ramadan, etc.) ma è prima di tutto il luogo in cui si prega. È considerato meritorio compiere tutte le preghiere cosiddette “legali” o “rituali” nella moschea, sottolineando in tal modo l’appartenenza e l’adesione alla comunità dei credenti. L’unico obbligo riguarda la funzione del venerdì a mezzogiorno, che include una predica contenente lodi di Dio e del Profeta, parole di

riconoscimento delle autorità, e ordinanze o ammonimenti di pubblico interesse o che attengano alla vita e ai problemi della comunità.

La moschea può ospitare altri eventi di rilevanza congregazionale, come recitazioni coraniche, letture o racconti sulla vita dei profeti, ceremonie di recitazione o di lode dei nomi divini, festeggiamenti (ad es. per il nuovo anno, per il compleanno del Profeta o nelle notti del mese di Ramadan).

Il ruolo pubblico della moschea e la sua amministrazione

Situate nel centro delle città, le moschee storiche hanno sempre avuto un ruolo centrale nella vita sociale e, in un primo tempo, svolsero anche le funzioni di centri amministrativi e giudiziari. In prossimità di una moschea potevano trovarsi un ospedale, fontane e bagni pubblici. Poiché la moschea rimase per secoli l'unico luogo deputato all'insegnamento religioso e secolare, ad essa poté essere annessa una scuola superiore.

Per amministrare le donazioni in denaro e in altri beni e provvedere al salario del personale, all'ospitalità dei visitatori e ad altre necessità, le moschee si costituirono presto in "fondazioni pie". Ogni moschea era amministrata da un sovrintendente, per lo più un magistrato esperto in diritto islamico che poteva servire contemporaneamente da insegnante nella scuola annessa alla moschea.

Il personale della moschea è tradizionalmente rappresentato dall'imam che è il membro più anziano o più influente della comunità locale e/o il più dotto in materia religiosa, e può aggiuntivamente fungere da predicatore, recitatore del Corano e narratore di storia sacra; dal *mu'adhabin* (colui che chiama alla preghiera), incaricato del pubblico appello alla preghiera; da un responsabile della portineria e della pulizia dei luoghi; possono esserci, infine, ulteriori funzioni a seconda dell'importanza del luogo di culto.

Le “moschee” in Italia

Stimiamo che in Italia esistano circa 800 centri islamici che per approssimazione sono generalmente definiti “moschea”. Guardando al resto dell’Europa, il rapporto tra la consistenza della comunità islamica e il numero dei centri islamici si colloca in una posizione intermedia.

Anche in Italia l’alto e crescente numero di moschee dimostra che non c’è un marcato problema di libertà religiosa, ma piuttosto di accettazione pubblica di nuove presenze confessionali.

Con qualche eccezione – prima tra tutte la grande moschea di Monte Antenne – ciò che noi definiamo moschee sono in realtà locali nati con altre finalità e adattati a luogo di culto. Le moschee si strutturano sulla base di un legame associativo, etnico o dottrinale definito cioè da una particolare interpretazione dell’islam.

Con alcune eccezioni, le moschee in Italia e in gran parte dell’Europa si collocano spesso in immobili adattati all’uso e non sempre corrispondenti agli standard urbanistici.

Cos’è una “moschea” in Italia? Certamente quella di Monte Antenne gestita dal Centro islamico culturale d’Italia è una moschea in senso proprio, ma è bene sottolineare che si tratta di un caso unico e specifico che, per le particolari e forse eccezionali condizioni in cui è stata eretta, non appare replicabile in altre città. La realtà di ciò che comunemente si definisce “moschea” in Italia è decisamente differente, per quanto vada rilevato che negli ultimi anni sono sorti edifici specificatamente dedicati e idonei al culto islamico (Colle Val d’Elsa, Ravenna, Catania, ecc.).

La storia delle moschee anche nel resto d’Europa comincia con un tappeto di preghiera messo in casa, al lavoro, talvolta in un angolo di strada; prosegue con un gruppo di compatrioti, colleghi o conoscenti che si ritrovano a pregare a casa di uno di loro o sul luogo di lavoro, in una sala destinata normalmente ad altro uso messa a disposizione da una associazione o magari da una parrocchia; continua con i primi locali affittati per l’occasione (retrobottega o scantinati e, quando i numeri lo consentiranno, magazzini ed edifici industriali in disuso o

fattorie isolate in campagna); e finisce, o comincia a finire, con le moschee costruite *ad hoc* (con le caratteristiche di una moschea tradizionale di uno o dell'altro paese, a seconda della provenienza di chi le propone, o re-interpretate in chiave contemporanea, coniugando elementi dell'islam tradizionale con i canoni della moderna architettura occidentale).

Il primo problema definitorio che ci si pone è quindi, innanzitutto, che cosa intendiamo per moschea. Qui non pretendiamo di trovare un criterio esaustivo e universalmente condiviso: semplicemente, questo criterio non c'è, e c'è ancora meno nei paesi non islamici. Useremo quindi in questa sede un criterio estensivo e di buon senso: consideriamo moschea tutti i luoghi, aperti ai fedeli, in cui i musulmani si ritrovano insieme a pregare con continuità. Questa definizione contiene un inevitabile margine di errore, ma nello stesso tempo costituisce il criterio più significativo e più comprensivo per capire le dimensioni e le dinamiche del fenomeno di cui stiamo parlando. Esso fa appello alla funzione principale – la preghiera – e alla dimensione collettiva e pubblica.

Al suo interno, la categoria ‘moschea’ conosce un certo numero di differenziazioni.

I centri islamici

Per usare una scala di importanza decrescente, il primo elemento è quello dei ‘centri islamici’. Intendiamo per centro islamico un luogo di dimensioni significative, che svolge, oltre alla funzione della preghiera e del culto, un certo numero di funzioni a carattere sociale e culturale, attraverso varie forme di aggregazione (scuola coranica, corsi e momenti di aggregazione per adulti, donne, convertiti, conferenze a altre attività formative e culturali), di solito svolte in locali separati dalla sala di preghiera vera e propria, e svolge anche attività di rappresentanza istituzionale e simbolica dei musulmani. I centri islamici costituiscono una parte minoritaria, ma importante, di quelle che chiamiamo moschee. Solo nelle città maggiori ve ne può essere più di uno, e spesso non ve ne è alcuno. Non di rado svolgono funzioni di centralizzazione o di rappresentanza a livello provinciale o regionale. Di solito si occupano anche dell’organizzazione delle attività di riunione

straordinarie, legate ad esempio alle festività islamiche (festa del sacrificio, festa di fine Ramadan).

Le moschee archittonicamente canoniche

Una categoria significativa, anche per i conflitti che produce, è quella delle moschee costruite *ad hoc* (*purpose built*), di solito con i segni visibili della cupola ed eventualmente di uno o più minareti. Esse possono coincidere, e di fatto spesso coincidono, con i centri islamici, anche se molti centri islamici non sono costruiti *ad hoc*.


Dal garage alla sala di preghiera

Una terza categoria – di gran lunga quella numericamente più significativa in tutti i paesi europei – è riconducibile a quella islamica della *musallâ* (*plurale musallayât*), ovvero della sala di preghiera. In questo caso si tratta di luoghi che possono essere capannoni industriali, magazzini, negozi, appartamenti, scantinati (variamente definite nella letteratura *basement mosques*, *mosquées hangars*, *house-mosques*, *hinterhofmoschee*, *backyard mosques*, *mescit*, *mescid*, *mezquita*, sale di preghiera, ecc.). In essi si può svolgere la sola attività di preghiera, ma più spesso vi si svolgono anche altre attività correlate (tipicamente la scuola coranica e altri momenti formativi, ma anche attività economiche, come la vendita di prodotti *halâl*, e sociali).

All'interno di questa categoria si collocano anche le *musallayât* ‘etniche’, frequentate dai membri di una sola etnia, di solito per motivi linguistici (gruppi etnici non arabo-foni, ad esempio); le sale di preghiera delle *zawâyâ* (*sing. zâwiya*) o confraternite sufi, ovvero quelle che fanno capo a confraternite mistiche che talvolta hanno anche una specificità etnico-linguistica (si pensi ai muridi senegalesi, ad alcune confraternite di origine indopakistana e altre ancora), ma spesso, soprattutto quelle più frequentate da convertiti europei, hanno uno spiccato carattere interetnico; le sale di preghiera che fanno capo a gruppi minoritari di musulmani sciiti ecc.), laddove questi abbiano la forza per costituire le proprie strutture; quelle facenti capo ad aggregazioni associative specifiche (movimenti sociali, politici, gruppi organizzati di convertiti o di donne). Queste quattro categorie di sale di preghiera hanno la prerogativa di essere semi-chiuse: ovvero, di principio possono essere

aperte a qualunque musulmano, ma di fatto vengono frequentate dai soli appartenenti ad uno specifico gruppo (in esse può non esservi alcun segno di riconoscimento esterno e alcun desiderio di aprirsi al comune musulmano della zona, desideroso di cercare un luogo dove semplicemente pregare, anche perché i momenti di riunione possono essere diversi da quelli canonici e comportare liturgie particolari).

Nella tabella che segue, abbiamo riassunto le tipologie poco sopra delineate:



Alcune *musallayât* possono essere temporanee sulla base di diverse esigenze: o perché condivise con altre funzioni (come può accadere in talune università, ospedali, carceri o centri di accoglienza per immigrati), per cui la stanza svolge la funzione di sala di preghiera solo in determinati orari o solo in determinati periodi dell'anno, come nel caso delle moschee in luoghi di aggregazione temporanea (ad esempio luoghi di villeggiatura che richiamano lavoratori musulmani solo in alcune stagioni e momenti dell'anno o moschee rurali in cui sono impiegati lavoratori stagionali in agricoltura). Molte moschee rurali e isolate, spesso fuori dai circuiti delle federazioni, sono tuttavia stabili, seppure vivendo vita più stentata in alcune stagioni dell'anno.

È evidente che, se per i centri islamici, le moschee costruite *ad hoc* e le sale di preghiera principali, il calcolo può essere svolto con una certa precisione, il calcolo delle moschee 'nascoste' e temporanee si rivela inevitabilmente più complicato e spesso non costituisce che un'approssimazione. Nondimeno, quando parleremo di moschee in

generale, ci riferiremo con questo termine al totale delle moschee e delle sale di preghiera di un paese.

Centri multifunzionali

Le moschee svolgono comunque funzioni complesse e articolate, di carattere religioso, sociale, culturale, politico e economico. Spesso è infatti intorno a una moschea che si collocano altre attività di interesse e di aggregazione: macellerie *halâl*, negozi etnici, attività di ristorazione, phone center, attività di import-export, eventuali librerie etnico-religiose (islamiche, ma spesso anche luoghi in cui si vendono libri, video, cassette e cd-dvd della comunità etnico-linguistica dominante nell'area). Le moschee inoltre non sono solo centri religiosi, ma anche centri comunitari sul piano locale, con interferenze di networks etnici, nazionali (legati ad esempio ai paesi d'origine) e transnazionali (religiosi e politici).

Di fatto la storia moderna e contemporanea delle moschee in Europa è legata all'immigrazione di lavoratori da paesi musulmani. Spesso le prime sale di preghiera sono nate nei foyers dove questi lavoratori vivevano o negli stessi luoghi di lavoro. In una fase successiva, grosso modo coincidente con la fine degli anni '70 e poi con gli anni '80, si ha il progressivo diffondersi delle sale di preghiera: in parte come conseguenza dell'accresciuta consapevolezza di essere diventati una migrazione stabile, non più con il mito del ritorno e dunque proiettata sui paesi d'origine (consapevolezza che a sua volta deve molto alla crisi economica conseguente allo shock petrolifero dei primi anni '80 e alla contestuale approvazione in quegli anni di leggi sull'immigrazione, progressivamente più restrittive, che hanno posto i lavoratori immigrati di fronte ad un'alternativa secca – restare o andarsene per sempre – priva di orizzonti consolatori alternativi come il rientro continuamente posposto), in parte con il progressivo diffondersi di nuclei familiari e di seconde generazioni cui occorreva trasmettere la propria cultura e religione. L'Italia fa parzialmente eccezione, in quanto storicamente quasi tutte le prime sale di preghiera in epoca moderna, con poche eccezioni, sono state legate alla presenza di studenti musulmani nelle

principali sedi universitarie italiane: solo in seguito ha cominciato a prevalere la presenza di lavoratori.

Dal punto di vista della localizzazione geografica, con peraltro parziale eccezione dei grandi centri islamici, le moschee sono soprattutto collocate nelle periferie industriali, dove è più facile trovare edifici da riadattare ai propri scopi di dimensioni sufficienti e a prezzo abbordabile, o nei quartieri etnici, anche più centrali, delle città.

I numeri

Nella tabella che segue presentiamo i dati sul numero di moschee nei principali paesi europei e negli Stati Uniti, riferiti all'ultima ricerca comparativa disponibile. I dati raccolti si riferiscono al 2009 e quindi, almeno per l'Italia, sottostimano sia la presenza islamica che, più in generale, il numero degli immigrati. Si tratta pertanto di cifre solo approssimative che riportiamo soltanto perché indicano un ordine di grandezza.

PAESE	POPOLAZIONE (milioni)	IMMIGRATI (milioni)	MUSULMANI (milioni)	% POPOLAZIONE MUSULMANA	MOSCHEE	MUSULMANI PER MOSCHEA
Germania	81.9	7.2	3.2-3.4	4.0	2.600	1.269
Francia	65.4	4.9	4.2	6.5	2.100	1.571
Gran Bretagna	61.8	4.8	2.4	3.9	850-1.500	2.824-1.600
Italia*	60.2	3.9	1.3	2.2	764	1.702
Spagna	46.2	4.5	0.8-1	2.0	668	1.347
Olanda	16.5	3.1	1	6.1	432	2.315
Grecia	11.2	1.2	0.2-0.3	2.2	< 400	625
Portogallo	10.7	0.3	0.04	0.4	33	1.212
Belgio	10.6	1.0	0.4-0.5	4.2	330	1.364
Svezia	9.4	1.2	0.4	4.2	> 50	8.000
Austria	8.4	0.9	0.3	3.6	> 200	1.500
Svizzera	7.3	1.3	0.4	5.4	> 100	4.000
Danimarca	5.5	0.5	0.19	3.5	115	1.652
Finlandia	5.4	0.09	0.04	0.7	30-40	1.143
Norvegia	4.9	0.6	0.12	2.5	120	1.000

PAESE	POPOLAZIONE (milioni)	IMMIGRATI (milioni)	MUSULMANI (milioni)	% POPOLAZIONE MUSULMANA	MOSCHEE	MUSULMANI PER MOSCHEA
Bosnia e Erzegovina	3.8		1.5	40.0	1.867	803
Europa	409.2		16.79	4.1	10.989	1.528
Stati Uniti	310.0	37.5	5-6	1.8	1.643	3.348

*I dati, gli ultimi disponibili in forma comparata a livello europeo, si riferiscono al 2009.

Da questi dati otteniamo innanzitutto una panoramica della presenza islamica in Europa. I dati qui resi disponibili sono affidabili, anche perché non basati solo su dati censuari o permessi di soggiorno, ma anche su stime serie di osservatori di lungo periodo del fenomeno. Sono tuttavia aggiornati solo al 2009 (successivamente non si sono più tentate rilevazioni comparative analoghe). Si dovranno pertanto aggiornare le presenze di musulmani, ma anche quelle di luoghi di culto: con dati, in entrambi i casi, in crescita, anche nel caso italiano.

Nelle statistiche, come nel dibattito sul tema, si parla di musulmani, per così dire, all'ingrosso (la cosa del resto vale anche per le confessioni religiose maggioritarie in ciascun paese). Ma in realtà i dati andrebbero rapportati ai soli musulmani che in qualche modo attivano i loro riferimenti religiosi: difficilmente quantificabili, ma che spesso non costituiscono nemmeno la maggioranza dei residenti.

Importante rispetto all'analisi del grado di accettazione dell'islam e dei musulmani è il numero delle moschee costruite come tali (*purpose built*), che non sono quindi edifici originariamente destinati ad altro uso e poi riattati allo scopo. Anche se non sempre hanno una forte caratterizzazione architettonica islamica, per lo più sui modelli delle moschee dei rispettivi paesi d'origine, né tanto meno sono dotati necessariamente di cupola o minareto o entrambi, il loro numero ci dà indicazioni importanti. I paesi che ne hanno più di un centinaio, oltre che Bosnia e Grecia per ragioni storiche, sono la Francia, la Gran Bretagna, l'Olanda, e probabilmente, oggi, il Belgio e la Germania, che è anche il paese con il maggior numero di moschee in costruzione. L'Italia si colloca invece tra i paesi che ne hanno meno in assoluto (Albenga, Catania, Colle Val d'Elsa, Milano, Palermo, Ravenna, Roma,

Torino): i dati di altri paesi, soprattutto scandinavi, sono infatti lievitati più rapidamente, seppure si tratti sempre di poche unità.

Non vi è quindi in Europa, in assoluto, un problema di libertà religiosa non garantita per i musulmani: il numero di sale di preghiera presenti attesta precisamente il contrario. Ma il numero crescente di conflitti intorno alle moschee mostra che qualche problema di accettazione esiste.

In Italia si stimano oggi circa 1.600.000 musulmani circa il 2,5-3% della popolazione italiana (contro una media europea del 4%, con punte del 6,5% in Francia e del 6,1% in Olanda): anche se il dato è in crescita, a seguito del succedersi degli sbarchi. Per essi le sale di preghiera, nella rilevazione citata, risultavano essere 764 (erano circa 100 nei primi anni '90, e 350 nel 2001), così suddivise per regione:

REGIONI	SALE DI PREGHIERA
Lombardia	124
Emilia Romagna	112
Veneto	110
Piemonte	61
Sicilia	54
Toscana	50
Lazio	36
Marche	34
Calabria	26
Campania	25
Puglia	25
Trentino Alto Adige	24
Liguria	23
Umbria	18
Friuli Venezia Giulia	16
Abruzzo	13

Sardegna	6
Valle d'Aosta	3
Molise	2
Basilicata	2
TOTALE	764

Anche il loro numero è tuttavia in crescita, e secondo i dati del Ministero dell'Interno che assumiamo come termine di riferimento, probabilmente, oggi si attestano intorno a 900 unità.

Un diffuso elemento di discussione, collaterale a quello delle moschee, è quella relativo ai minareti: proibiti per la prima volta, nel 2008, in due regioni austriache, la Carinzia e il Voralberg, e oggetto di un referendum in Svizzera, il 29 novembre 2009, vinto dai sostenitori della proibizione con il 57,5% dei voti favorevoli in 22 cantoni su 26. In Italia se ne è parlato occasionalmente (nel caso di Roma come in quello di Colle Val d'Elsa, ad esempio), senza che tuttavia questo sia mai diventato un vero oggetto di conflitto, anche per la rarità dei casi implicati.

Più raramente la discussione è stata avviata sull'*adhân*, l'appello alla preghiera: che per lo più non avviene o viene regolamentato sulla base dei tassi di rumorosità, misurati in decibel, relativi a qualsiasi altra attività nello spazio pubblico (occasionalmente si riscontrano anche regolamentazioni sul numero e l'orario degli appelli alla preghiera consentiti). In Italia non si riscontrano tuttavia casi di discussione sul tema degni di nota.

Conflittualità diverse, ma concorrenti

Attorno alle moschee sorgono diverse e fisiologiche conflittualità: tra i musulmani al loro interno e tra musulmani e la comunità circostante che talvolta percepisce la moschea come un luogo “oscuro” che degrada il territorio. Nei limiti del rispetto della legge e della salvaguardia dei principi di libertà religiosa, le Istituzioni come tali non devono entrare nel merito di questi conflitti, ma ribadire alcuni principi generali quali le esigenze della sicurezza (per i musulmani che

frequentano la moschea come per i cittadini del territorio che la circonda), la libertà di culto, il decoro e l'ordine pubblico.

Le norme

La giurisprudenza in materia di edifici di culto risente negativamente di una stratificazione di provvedimenti non sempre coerenti e non sempre costituzionalmente legittimi. Ben noto il caso della legge regionale della Lombardia in materia di governo del territorio, e di analoghi provvedimenti varati in Veneto. Il Consiglio raccomanda la conferma dell'asse strategico più volte ribadito dal Ministro, teso a far valere i principi costituzionali che garantendo la libertà di culto in forma associata, implica la possibilità di aprire luoghi adeguati alle loro finalità.

L'asse costituzionale

Nella carta Costituzionale e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale – l'apertura dei luoghi di culto è espressione non solo dello specifico diritto di libertà religiosa ma, più in generale, del carattere laico (non indifferente e pluralista) della Repubblica Italiana chiamata a valorizzare ed integrare, su un piano di uguale libertà, tutte le formazioni sociali, anche quelle religiosamente connotate. Più in particolare, per la giurisprudenza costituzionale «l'apertura di templi e oratori» è condizione essenziale del pubblico esercizio del culto (Corte cost. n. 59 del 1958) e la realizzazione di «servizi religiosi» consente di «rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell'art. 19 della Costituzione» (Corte cost. n. 195 del 1993 e n. 346 del 2002). Lo stesso orientamento è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della CEDU (cfr. Manoussakis c. Grecia del 1996).

Se la cornice generale della materia è quindi chiara e impegnativa, sono più confuse e talora contraddittorie le norme più operative e tecniche.

Il “Governo del territorio”

La materia della costruzione e manutenzione degli edifici di culto è compresa nel “governo del territorio” ed è oggetto della competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117 Cost., co. 3). Alle Regioni

spetta quindi la potestà legislativa, mentre allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali in materia. Ne consegue che diverse Regioni possano adottare misure differenti e talora incoerenti che alterano o condizionano l'applicazione del principio generale.

Difendere la coerenza urbanistica con i principi costituzionali

Nel nostro ordinamento l'esercizio concreto di questa libertà presuppone necessariamente che gli strumenti urbanistici delle comunità locali individuino aree appositamente destinate ai "servizi religiosi", e già per questo aspetto preliminare «qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza» (Corte cost. n. 195 del 1993).

Laicità positiva e agevolazioni per gli edifici di culto

La destinazione al culto pubblico legittima, in linea con il principio di laicità "positiva" (Corte cost. n. 203 del 1989), interventi promozionali dello Stato finalizzati a rendere effettivo per tutti, individui e collettività, il diritto alla fruizione di un luogo specificamente deputato al culto.

Le agevolazioni fiscali. Questo spiega perché le chiese e gli altri edifici religiosi rientrino tra le opere di urbanizzazione secondaria (art. 4 L. n. 847 del 1964, come modificato dall'art. 44 L. n. 865 del 1971, e art. 16 comma 8 d.p.r. n. 380 del 2001): essi devono essere realizzati dagli enti competenti per la progettazione urbanistica del territorio nel rispetto di limiti minimi quantitativi (c.d. standard) previsti da fonti statali (d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) e regionali. Le chiese e gli altri edifici religiosi sono inseriti all'interno delle "aree per attrezzature di interesse comune" dei piani regolatori (d.m. 2 aprile 1968, n. 1444) indipendentemente dalla loro attinenza esclusiva, sotto il profilo delle dimensioni, al quartiere nel quale sorgono. La realizzazione di un edificio di culto, nei casi in cui costituisca attuazione di strumenti urbanistici, non richiede il versamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire (art. 17.3, lett. c, d.p.r. n. 380 del 2001, che dichiara non dovuto il contributo "per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici").

Accesso ai fondi per le opere di urbanizzazione: vigilare su un esercizio imparziale. L'art. 12 L. n. 10 del 1977 (abrogato dal d.p.r. n. 380 del 2001) destinava obbligatoriamente i proventi realizzati dai comuni con i contributi di cui al punto precedente alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (e, dunque, anche degli edifici di culto); l'art. 16 d.p.r. n. 380 del 2001 prevede soltanto che la quota relativa agli oneri di urbanizzazione sia corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire, ma l'utilizzo dei proventi è ora disciplinato dalla normativa regionale. Questo pone su Regioni e Comuni il dovere di un esercizio imparziale delle proprie competenze in materia, in linea con l'esigenza del rispetto sostanziale del diritto fondamentale di libertà religiosa.

- Le leggi regionali, oltre a regolare l'impiego degli oneri di urbanizzazione, individuano i soggetti beneficiari delle aree destinate alla costruzione degli edifici di culto e/o dei contributi finanziari a carico di comuni e regioni, e le opere che devono ritenersi incluse tra i servizi religiosi. Le soluzioni accolte dai legislatori regionali, in assenza della legge statale di determinazione dei principi fondamentali, sono varie: molte regioni hanno limitato il novero dei beneficiari alla Chiesa cattolica e alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati da una Intesa ex art. 8 Cost., seguendo un indirizzo di politica legislativa contrario alla Costituzione. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione del principio dell'uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose e del diritto di libertà religiosa di tutti (artt. 8, 1° comma, e 19 Cost.), degli artt. 1 e 5, 3° comma, L. reg. Abruzzo n. 29 del 1988, che limitava l'accesso ai contributi comunali alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato fossero disciplinati da intese. Infatti, tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti e l'avere stipulato un'Intesa per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può costituire “l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà dei cittadini” (sent. n. 195 del 1993). Successivamente

(sent. n. 346 del 2002), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 L. reg. Lombardia n. 20 del 1992 (di identico contenuto) anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza dei cittadini: infatti, vale nella materia “il divieto di discriminazione, sancito in generale dall'art. 3 Cost. e ribadito, per quanto qui interessa, dall'art. 8, 1° comma, della Carta. Ne risulterebbe, in caso contrario, violata anche l'eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui l'eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta un aspetto costitutivo.

- Nello stesso tempo, la Corte costituzionale, sia pure incidentalmente, ha ritenuto “logico e legittimo”, in relazione all'accesso ai contributi, un criterio di differenziazione rapportato alla entità della presenza nel territorio dell'una o dell'altra confessione religiosa (sent. n. 195 del 1993). Un indiscriminato utilizzo del criterio quantitativo, privato del raffronto a criteri prefissati e ragionevoli che governino la discrezionalità delle amministrazioni locali e ne impediscano l'uso arbitrario, limiterebbe però l'operatività concreta del principio del pluralismo confessionale: potrebbe, infatti, finire con lo svuotare il diritto di “tutti” all'esercizio del culto (art. 19 Cost.) e l'autonomia organizzativa delle minoranze confessionali (art. 8, 2° comma, Cost.). Quest'ultimo esito è espressamente respinto dallo stesso giudice delle leggi che ha individuato nel principio di uguaglianza una garanzia che, rispetto a alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione) concorre alla protezione delle minoranze (n. 329 del 1997).

Anche in assenza di Intesa. Alle decisioni del giudice delle leggi si è uniformata la giurisprudenza amministrativa, affermando che la libertà delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è comunque assicurata dall'art. 8 Cost., e ciò anche a prescindere dall'avvenuta stipula delle intese disciplinanti i loro rapporti con lo Stato.

Provvedimenti incostituzionali. Più recenti iniziative legislative regionali (a partire dalla legge Regione Lombardia n. 2/2015 e dalla legge Regione Veneto n. 12/2016) hanno condizionato l'apertura di

luoghi di culto ad una serie di accertamenti discrezionali volti a rendere tale componente fondamentale del diritto di libertà religiosa un atto “eccezionale”, di straordinaria, anziché di “ordinaria amministrazione”.

Con la sentenza n. 63 del 2016 la Corte costituzionale, dichiarando l'incostituzionalità delle parti più manifestamente lesive del diritto di libertà religiosa, ha ribadito il principio secondo cui la legislazione regionale in materia di edilizia di culto «trova la sua ragione e giustificazione (...) nell'esigenza di assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi» (sentenza n. 195 del 1993). Per la Corte «in questi limiti soltanto la regolazione dell'edilizia di culto resta nell'ambito delle competenze regionali. Non è, invece, consentito al legislatore regionale, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolino o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto per i gruppi religiosi privi di intesa. Poiché la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l'effettivo esercizio della libertà di culto, un tale tipo di intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per interferire con l'attuazione della libertà di religione, garantita dagli artt. 8, primo comma, e 19 Cost., condizionandone l'effettivo esercizio». La regione esorbita dalle sue competenze, non solo quando invade competenze riservate allo Stato centrale (ad es. in tema di sicurezza) ma anche quando, entrando in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esigenze di egualianza, impone requisiti differenziati, e più stringenti, per le sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. Ciò si verifica, ad es., quando gli enti locali richiedono ad associazioni con chiare finalità religiose organizzate secondo le tipologie del diritto comune (codice civile) e rappresentative di specifici interessi religiosi territoriali di sottoporsi a procedure altamente discrezionali lesive della loro autonomia organizzativa e, più ampiamente, religiosa.

Raccomandazioni finali

Diritti e integrazione. In questo Rapporto il Consiglio ha cercato di evidenziare l'importanza di misure che da una parte garantiscano piena applicazione alle norme costituzionali e legislative in materia di libertà di culto e quindi di agibilità di luoghi funzionali ad esprimerlo e, dall'altra, favoriscano la piena integrazione dei luoghi di culto islamici nel contesto nazionale, nella prospettiva di un'ordinata coesione sociale nel rispetto delle leggi e del contrasto all'estremismo.

Una legge organica. Nell'avanzare alcune proposte per raggiungere questi obiettivi, il Consiglio afferma che la confusione, la conflittualità e l'inadeguatezza delle norme in materia di edilizia per il culto si potranno superare soltanto con una legge complessiva in materia di libertà religiosa che affermi con chiarezza che l'apertura di locali di culto idonei e rispettosi delle normative urbanistiche e di sicurezza è un diritto che gli Enti locali, per le azioni di loro competenza, devono garantire e tutelare.

Comunicare conoscenza, rispetto, sicurezza.

Una sala di preghiera, una moschea così come ogni altro luogo di culto va conosciuto per ciò che rappresenta e per i significati religiosi che esprime. Sale di preghiera e moschee meritano quindi grande rispetto e considerazione come luoghi densi di valori e principi spirituali. Al tempo stesso esse vanno mantenute come luoghi sicuri, sia per chi li frequenta che per la società che li circonda. Pertanto il Consiglio auspica che i responsabili delle comunità islamiche, oltre ad adottare tutte le misure utili a garantire la sicurezza dei luoghi di culto, a questo scopo collaborino attivamente con le forze dell'ordine.

La moschea “aperta”

Un luogo di culto deve poter essere accessibile a chi non lo pratichi, se non durante la funzione almeno in altri momenti nei quali sia possibile spiegarne la struttura, la ritualità, i fondamenti dottrinali. Si tratta di una buona pratica già adottata da molti centri islamici che il Consiglio

raccomanda di estendere e di formalizzare invitando i responsabili ad indicare le modalità per visite e incontri. Tale pratica si potrebbe rafforzare e valorizzare sotto il profilo mediatico istituendo una “giornata in moschea”, una data convenuta a livello nazionale, in cui ogni moschea si apre per visite a carattere informativo e dialogico. Rileviamo con piacere che alcune iniziative di questo genere si stiano realizzando sia in Italia che all'estero.

Il sermone (anche) in italiano

La legge tutela la libertà di culto che, con ogni evidenza, si esprime secondo specifiche tradizioni che possono prevedere l'utilizzo primario di una lingua diversa dall'italiano per ragioni di ordine liturgico o in ragione della provenienza geografica della comunità. In ogni caso, il Consiglio suggerisce al Ministro dell'Interno di ribadire l'invito già rivolto agli imam e ai responsabili dei vari centri islamici perché il sermone e le comunicazioni inerenti alla vita della comunità vengano espressi o tradotti in italiano. Il valore di questa pratica si inserisce in una strategia di integrazione e di buona comunicazione nei confronti della società italiana in generale e, più specificatamente, dei non musulmani che entrino in un luogo di culto islamico.

Grandi moschee o moschee diffuse?

Di fronte alle due opzioni spesso poste in alternativa tra “grandi moschee” e “moschee diffuse” il Consiglio suggerisce una linea di equilibrio 1) rispettosa delle **esigenze** della comunità islamica; 2) commisurata alla sua **capacità economica**; 3) attenta a valutare **l'impatto** e il contributo che grandi moschee possono recare al territorio in cui sorgono; 4) attenta a considerare il rischio di una **polverizzazione** di piccoli centri dotati di scarsi mezzi e collocati in aree marginali nelle quali è difficile promuovere strategie di integrazione.

Fondi trasparenti

Ogni centro religioso ha una sua economia determinata dalle offerte dei fedeli e dai doni di comunità sorelle sia in Italia che all'estero. Diversamente da altre confessioni religiose in Italia, nessuna istituzione islamica gode di finanziamenti pubblici attraverso il meccanismo dell'Otto per mille. È quindi del tutto fisiologico che, così come avviene

per altre confessioni, le associazioni islamiche cerchino finanziamenti all'estero. Precisando che questa pratica non costituisce reato, il Consiglio invita le comunità islamiche a tenere una precisa contabilità dei fondi che essa raccoglie per le sue attività, eventualmente affidando la certificazione del bilancio a istituti specializzati. Questa buona pratica ha un'utilità diretta nel caso un Centro islamico intenda concorrere a bandi di Enti e fondazioni, ad esempio per l'assegnazione di aree destinate all'edilizia di culto. Si iscrive in questa strategia di trasparenza la possibilità che anche i centri islamici possano accedere ai fondi per l'urbanizzazione secondaria previsti dalla legge.

Leadership “pubbliche”

Ragioni analoghe suggeriscono una chiara comunicazione pubblica da parte dei vari centri islamici sulla leadership della comunità. Tale comunicazione sarà opportunamente rivolta sia alle istituzioni (Comune, Prefettura) che alle rappresentanze religiose del territorio. Questa comunicazione va intesa nel quadro di una strategia tesa a promuovere incontri e dialoghi a sostegno delle politiche di integrazione e di coesione sociale. La buona pratica si collega alle misure già suggerite in materia di formazione e riconoscimento degli imam (vedi Rapporto 1).

Conferenza con l'ANCI

Di fronte alle ricorrenti e talora strumentali polemiche – alcune arrivate in sede giudiziaria – in materia di allocazione delle aree destinate all'apertura o alla costruzione dei luoghi di culto per le confessioni diverse dalla cattolica il Consiglio suggerisce al Ministro dell'Interno la convocazione d'intesa con l'ANCI di una Conferenza Nazionale sul tema specifico in cui: 1) richiamare il diritto alla libertà religiosa che si esprime anche nella disponibilità di adeguati locali per il culto; 2) condividere le strategie del Ministero in materia di relazioni con l'islam; 3) dare evidenza dell'utilità di una piattaforma permanente di dialogo con le associazioni islamiche.

Concludendo questo Secondo rapporto, il Consiglio ringrazia il Ministro e l'intero Gabinetto per l'attenzione con cui seguono e facilitano il lavoro che sta cercando di svolgere.

DAL RICONOSCIMENTO INFORMALE ALLA FORMALITÀ DEL DIRITTO⁵

Prospettive dopo l'approvazione
del Patto Nazionale per un islam italiano

Le premesse giuridiche

La Costituzione, oltre a tutelare il diritto di espressione della libertà religiosa in privato e in pubblico, impedisce che la caratterizzazione religiosa di una associazione possa essere oggetto di limitazioni discriminatorie, anche in relazione alla possibilità di acquistare piena capacità giuridica.

A differenza di altri Paesi, l'ordinamento italiano in materia di libertà religiosa si è sviluppato soprattutto lungo la traiettoria del “diritto specialissimo”, incentrato sulle fonti bilaterali (il concordato e le Intese), riservando scarsa attenzione al diritto speciale di libertà di coscienza e di religione e, dunque, alla predisposizione di una legislazione generale capace di considerare, all'interno di un'adeguata cornice unitaria, anche la questione del cd. “riconoscimento degli enti con finalità di religione o di culto”.

Inoltre, le associazioni religiose trovano scarsa e del tutto residuale tutela e copertura da parte del diritto comune, predisposto per la generalità indistinta dei consociati.

⁴ Rapporto n. 3 del 4 aprile 2017, aggiornato e rivisto il 1 Maggio 2017

Attualmente il riconoscimento quale “ente di culto” ai sensi della legislazione sui “culti ammessi” del 1929-1930 viene di prassi ritenuto necessario e propedeutico alla stipulazione di un’intesa.

In ogni caso, sta in primo luogo alle comunità islamiche decidere con chiarezza di intenti e di percorsi la modalità che ritengono più idonea per rappresentare se stesse di fronte allo Stato.

La dimensione collettiva del diritto costituzionale di libertà religiosa, tra cui va incluso anche il tema dell’associazionismo musulmano, trova il suo fondamento principale – e generale – negli art. 2, 3, 8, 18, 19 e 20 della Costituzione. L’art. 20 Cost.⁵, in particolare, fornisce una fondamentale direttrice lungo cui costruire ogni discorso sull’associazionismo con finalità di religione e di culto.

Se, infatti, l’art. 8, specificazione dell’art. 2 Cost., è dedicato alle “confessioni religiose”, ordinamenti primari cui vengono garantite uguale libertà e piena autonomia statutaria, salvo l’esclusione di ogni rilevanza civile delle previsioni statutarie contrarie all’«ordinamento giuridico italiano», l’art. 20 ha un obiettivo per certi versi più ampio costituendo specificazione sia dell’art. 8 sia dell’art. 19 Cost. ed applicandosi, di conseguenza, a tutte le forme associative - e, dunque, non solo alle confessioni religiose – con finalità di religione e di culto.

L’art. 20 costituisce un elemento di novità all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. La delicatezza della materia e l’esigenza di evitare il ripetersi di misure discriminatorie e pregiudizievoli nei confronti dell’associazionismo religiosamente orientato (eversioni ottocentesche e soppressione di alcune associazioni legate al movimento pentecostale nell’epoca fascista) spinse, infatti, i costituenti a prevedere un’apposita disposizione per la tutela specifica dell’esercizio in forma collettiva del diritto di libertà religiosa.

L’art. 20 Cost. fissa i due principi cardine entro cui devono muoversi (in particolare) l’attività legislativa ed amministrativa in materia: a) il principio che esclude ogni trattamento sfavorevole semplicemente

⁵ «Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività».

motivato dal carattere religioso della finalità e dell'attività associativa accompagnato dalla correlativa possibilità di una diversificazione di trattamento per rispondere ad eventuali specifiche esigenze, secondo i canoni dell'uguaglianza ragionevole; b) il principio che assicura piena tutela non solo alle forme religiose già conosciute e più strutturate (come, ad es., alle confessioni religiose) ma anche all'associazionismo istituzionalmente più fluido come può essere, ad es., nel caso che qui ci riguarda, quello musulmano.

A questi due principi devono aggiungersene altri due, sempre desumibili dalla Carta costituzionale: c) il principio – su cui si sono più volte soffermate anche la Commissione di Venezia e la Corte Europea di Strasburgo – che circoscrive la discrezionalità amministrativa in materia di riconoscimenti delle “associazioni di culto” al fine di evitare che le procedure per la loro costituzione risultino soggette ad un sindacato sostanzialmente incontrollabile, nei tempi e nei contenuti, da parte delle pubbliche autorità: ciò si tradurrebbe, infatti, nella violazione del diritto stesso di associazione per finalità religiose e d) il principio per cui le attività “non religiose” dei gruppi confessionali o delle associazioni religiose sono sottoposte alle medesime disposizioni previste per la regolamentazione di quelle medesime attività da chiunque siano esercitate, non essendo qui in gioco la necessità di tutelare alcuna “specificità confessionale”: le “associazioni religiose” potranno, così, dedicarsi ad ogni tipo di attività lecita salvo ottemperare alle disposizioni comuni previste per la stessa.

Rispetto ai principi costituzionali appena menzionati l'ordinamento italiano prevede per l'associazionismo religioso tre percorsi ben distinti, uno di “diritto specialissimo”, uno di “diritto comune” e uno di “diritto speciale”. Le “forme specialissime” sono regolate dalle normative “bilaterali”, esecutive di concordati od accordi con la Chiesa cattolica o di approvazione di intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Le “forme di diritto comune” dipendono dalle disposizioni del codice civile che tutelano la libertà di associazione e l'autonomia organizzativa (anche religiosamente orientate). Le “forme di diritto speciale”, invece, discendono ancora dalla legislazione sui culti

ammessi del 1929-1930, che interessa tutti i gruppi religiosi privi di intesa approvata con lo Stato e, dunque, anche i gruppi musulmani.

Per quanto riguarda la forma speciale di cui alla legislazione del 1929-1930, essa è venuta ad assumere, essenzialmente, una funzione propedeutica alla stipulazione di intese o al pieno riconoscimento di una stabilità organizzativa ormai matura cui possono conseguire taluni automatismi come la parificazione del fine di culto «a tutti gli effetti tributari (...) a quello di beneficenza e di istruzione». La concreta operatività di tale forma è affidata al Ministero dell'Interno, in particolare alla Direzione centrale degli Affari dei Culti presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. È, infatti, questa Direzione a seguire la procedura di riconoscimento di un'associazione religiosa di un culto diverso dal cattolico come “ente morale” dotato di personalità giuridica. Si tratta di una procedura in cui requisiti di carattere più tecnico – e di più certa verificabilità circa eventuali illegittime esondazioni della discrezionalità amministrativa – come il controllo del radicamento territoriale, della congruità degli statuti rispetto alle finalità e all'ordinamento giuridico dello Stato, della chiara individuazione degli organi dirigenti e delle tutele interne e della sufficiente disponibilità patrimoniale rispetto al fine perseguito – si fondono con valutazioni politiche meno facilmente controllabili, funzionali alla votazione del Consiglio dei Ministri che sancisce il perfezionamento, formalizzato da un decreto del Presidente della Repubblica, dell'intera procedura di riconoscimento. Si tratta, dunque, di una procedura piuttosto complessa per la quale, nonostante la “riforma Bassanini”, continua ad essere richiesto il parere del Consiglio di Stato e che implica un alto grado di istituzionalizzazione e di “capacità di relazione” del gruppo religioso interessato con le pubbliche autorità e con la società nel suo insieme.

La difficoltà a fruire della disciplina speciale prevista dalla legislazione del 1929-1930 spinge i gruppi religiosi ad organizzarsi secondo le forme del diritto comune. Tuttavia, l'assenza di forme associative di diritto comune che consentano alle associazioni con fine di religione o di culto di manifestare la propria specifica identità in condizioni equiparabili a quelle previste per le associazioni con finalità

genericamente culturali, spinge l'associazionismo religioso a mimetizzare la propria identità dietro lo schermo di attività diverse, secondo una dinamica che finisce per generare un circolo vizioso nel momento in cui il gruppo avesse, invece, necessità di essere riconosciuto proprio per la sua specifica identità, come quando richiedesse di disporre di adeguati luoghi per l'esercizio del culto.

Allo stato attuale un solo ente musulmano è riconosciuto quale “ente morale” ai sensi del diritto speciale (cfr. *infra*) mentre appaiono prioritari, da una parte, l'emersione ed individuazione di associazioni con finalità di religione e di culto in grado di godere delle facoltà derivanti dal diritto di libertà religiosa garantito dall'ordinamento italiano; dall'altra, l'evitare che forme associative specificamente previste per l'esercizio di attività diverse da quelle di religione e di culto siano impropriamente utilizzate per il perseguitamento di finalità religiose.

Occorre, dunque, innanzitutto, che anche le associazioni musulmane con finalità religiose, qualora scelgano di organizzarsi secondo la forma residuali del diritto comune, si dotino di statuti in grado di far emergere con sufficiente riconoscibilità la loro natura e finalità confessionale: solo in questo modo, infatti, si potranno porre quelle minime condizioni per consentire alle Amministrazioni pubbliche, in specie locali, la gestione delle sempre più numerose questioni inerenti la libertà religiosa rientranti tra le proprie competenze; solo in questo modo, inoltre, potrà essere adeguatamente salvaguardata l'autonomia dei gruppi religiosi in relazione al proprio carattere confessionale.

Il punto

Il Patto nazionale per un Islam italiano impegna i rappresentanti delle Associazioni e delle Comunità islamiche a “promuovere un processo di organizzazione giuridica delle associazioni islamiche in armonia con la normativa vigente in tema di libertà religiosa e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato”.

I rappresentanti delle Associazioni suddette firmatarie del Patto, si impegnano altresì a “favorire le condizioni prodromiche all'avvio di negoziati volti al raggiungimento di Intese ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Costituzione”.

Nel contempo il Patto menziona l'impegno del Ministero dell'Interno a "favorire specifici percorsi volti a supportare le associazioni islamiche nella elaborazione di modelli statutari coerenti con l'ordinamento giuridico italiano anche ai fini di eventuali richieste di riconoscimento giuridico degli Enti come enti morali di culto (ex l. 1159/1929 e decreto regio 28 febbraio 1939, n. 289) da parte delle "Associazioni islamiche", ovvero di istanze di approvazione dei ministri di culto islamici, ai sensi dell'art. 3 della legge 1159/1929".

Allo stato attuale, come noto, non vi è alcun ministro di culto musulmano approvato ai sensi di questa norma e l'unico Ente riconosciuto come "ente morale di culto" è il Centro islamico culturale d'Italia.

Il Centro è ben noto al Ministero dell'Interno e al Consiglio e come soggetto attivo di dialogo con le istituzioni, la cultura, le comunità di fede e la società italiana. Ricordiamo anche che si è distinto nella denuncia di imam nelle cui prediche si coglievano elementi di antagonismo nei confronti di principi e valori dell'ordinamento democratico. Fatta questa premessa, il Consiglio rileva la problematicità di alcuni aspetti dello Statuto del Centro a partire dall'art. 12, secondo cui

Il Consiglio di amministrazione è aperto a tutti i capi missione musulmani accreditati presso la repubblica italiana e la Santa sede. Tuttavia la sua attuale composizione è per elezione da parte dell'assemblea ordinaria. Esso sarà composto al massimo da quindici membri. Di questi una maggioranza è nominata fra i capi Missione i cui governi contribuiscono finanziariamente al funzionamento del centro islamico culturale d'Italia alla sua attività e ai suoi obiettivi.

Il fatto che statutariamente la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia composta da diplomatici che per definizione non hanno la cittadinanza italiana, rende necessaria una chiara armonizzazione rispetto alla strategia di costruzione di un "islam italiano" alla quale il Patto si ispira e alla quale anche il Centro ha aderito.

Sulla base delle informazioni a disposizione del Consiglio, altre Associazioni islamiche sono impegnate in un impegnativo lavoro *in progress* di definizione o revisione degli statuti, talora in rapporto diretto con il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per gli Affari dei Culti.

25 anni

La mancanza di adeguati statuti e di un'adeguata soggettività giuridica confessionale è una delle cause che hanno ritardato o impedito l'avvio di negoziati per quell'intesa che, sulla base delle richieste espresse dalle organizzazioni rappresentative dei musulmani, costituisce il naturale obiettivo di un percorso di riconoscimento istituzionale dell'Islam italiano.

Risalgono a ben venticinque anni fa, infatti, le prime "bozze d'intesa" con l'Islam di cui sono rimaste tracce soprattutto nel dibattito sociologico e giuridico⁶. La prima è stata redatta nel 1992 dall'U.CO.I.I.⁷; l'anno successivo è seguita una richiesta ufficiale di intesa inoltrata dal Centro Culturale Islamico d'Italia; quindi, nel 1994, è stato proposto un testo da parte dell'Associazione dei musulmani italiani AMI – organizzazione poi estinta – e infine, nel 1998, un'altra proposta a cura della CO.RE.IS⁸.

⁶ S. ALLIEVI, *Islam italiano. Viaggio nella seconda religione del paese*, Einaudi, Torino, 2003; C. CARDIA e G. DELLA TORRE, *Le comunità islamiche in Italia*, Giappichelli 2015; R. GUOLO, La rappresentanza dell'Islam italiano e la questione delle intese, in S. FERRARI (a cura di), *La condizione giuridica delle comunità islamiche*, il Mulino, Bologna, 2000; F. MARGIOTTA BROGLIO, Realtà e prospettive, in A. FERRARI (a cura di), *Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, il Mulino, Bologna, 2008; M. TEDESCHI, Verso un'intesa tra la repubblica italiana e la Comunità islamica in Italia? in *Il diritto di famiglia*, 1996, pp. 1574 ss. A. S. MANCUSO, La presenza islamica in Italia: forme di organizzazione; profili problematici e rapporti con le Istituzioni, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 32/2012, 29 novembre 2012. Ulteriori informazioni sui vari progetti vengono date da A. CILARDO, *Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le Associazioni islamiche italiane*, ESI, Napoli, 2002; L. MUSSELLI, A proposito di una recente proposta di bozza d'intesa con l'Islam, in *Dir. eccl.*, 1997/1, pp. 295-296.

⁷ R. ACCIAI, La bozza di intesa fra la Repubblica italiana e l'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia, in V. Parlato, G.B. Varnier (a cura di) *Principio pattizioso e realtà religiose minoritarie*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 258 ss.

⁸ La proposta di intesa è consultabile in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/2, pp. 567 ss. La bozza è stata pubblicata anche dalla stessa COREIS, in *Intesa tra la Repubblica italiana*

La presentazione nello stesso arco di tempo di varie proposte di Intesa esprimeva plasticamente la “polarità” tra le diverse Associazioni islamiche. Per superare la paralisi derivante dalla pluralità delle proposte sul tappeto, nel 1998 – secondo alcuni fonti con l’incoraggiamento dello stesso Presidente del Consiglio in occasione di un convegno internazionale presso la Moschea di Roma nel giugno dello stesso anno⁹ - fu costituito il Consiglio Islamico d’Italia, un organismo federale al quale aderirono contestualmente il Centro islamico culturale d’Italia, la Lega islamica mondiale allora rappresentata in Italia dall’ambasciatore Mario Scialoja e l’UCOII.

In realtà, il Consiglio islamico - contestato o non riconosciuto da molte realtà territoriali - risultava un organismo di vertice, distante dalle dinamiche dei centri islamici al punto che, in meno di due anni, esso perse peso e legittimità. In ogni caso, il Consiglio non riuscì ad inserirsi nel processo che appena due anni dopo, nel 2000, avrebbe portato la Congregazione dei Testimoni di Geova e l’Unione buddhista italiana a firmare un testo d’Intesa con il presidente del Consiglio Massimo D’Alema. Come si ricorderà, la prima di quelle intese (pur ribadita nel 2007) non ha ancora ottenuto l’approvazione parlamentare mentre la seconda è stata definitivamente approvata soltanto nel 2012.

Giudicando temporaneamente preclusa la strada di un “riconoscimento formale”, le istituzioni e le Associazioni islamiche adottarono una strategia che si potrebbe definire del dialogo e di un riconoscimento prevalentemente politico più che giuridico-istituzionale.

Nasce, così, quel processo che dalla prima Consulta per l’islam italiano istituita dal ministro Pisani nel 2005¹⁰ porta alla Carta dei Valori nel

e la comunità islamica in Italia, proposta dalla CO.RE.IS. (Comunità religiosa islamica) italiana, La Sintesi Editrice, Milano, 1998. Il testo è altresì disponibile in Quad. dir. pol. eccl., 1993/2, pp. 561 ss.

⁹ Alcuni fanno riferimento a un incontro avvenuto presso la moschea di Roma in occasione di un convegno internazionale sui diritti umani promosso dalla Lega islamica mondiale, Cfr. A. S. Mancuso, Anna Sveva Mancuso, La presenza islamica in Italia, cit. p. 17

¹⁰ D. M. 10 settembre 2005

2007¹¹ e al Patto del 1 febbraio 2017. Si tratta di un percorso durato 12 anni.

La prospettiva

Come ha affermato il Sig. Ministro in occasione della presentazione alla stampa, “il Patto serve a predisporci ad un percorso che termini con la definizione di un’Intesa”.

Sulla base di questa affermazione il Consiglio interpreta il suo ruolo come un organismo tecnico di sostegno a questo percorso che merita un’accelerazione.

Sin qui l’argomento principale che ha impedito l’avvio di un negoziato per l’Intesa è stato la frammentarietà della rappresentanza islamica in Italia. In realtà, come si è visto, sono mancati anche i passi preliminari all’Intesa, ovvero i riconoscimenti giuridici degli Enti islamici che ne hanno fatto richiesta. Quanto all’Ente islamico che dispone del riconoscimento, il Centro islamico culturale d’Italia, il Consiglio suggerisce, innanzitutto, l’avvio di un processo di verifica dello Statuto ai criteri necessari all’avvio di un’Intesa con lo Stato italiano, sia in relazione al carattere confessionale dell’Ente e ad un ordinamento gestionale che ne valorizzi la strategia di radicamento nell’islam italiano o in relazione alla trasparente formalizzazione delle finalità, modalità e contenuti degli eventuali rapporti federativi con altre realtà associative musulmane.

Quanto alle altre Associazioni, il Consiglio prende positivamente atto del ruolo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - Direzione centrale per gli Affari dei Culti nell’accompagnamento dell’iter per il loro riconoscimento giuridico ed auspica che sia possibile rendere più veloci le procedure in essere.

Al tempo stesso, il Consiglio rende attento il Ministro che, in taluni casi, l’azione puntuale ed accurata del Ministero è stata vanificata da pareri del Consiglio di Stato la cui coerenza andrebbe verificata. Una più agevole accessibilità e più adeguate motivazioni di questi pareri

¹¹ Acquisita con D.M. 23 aprile 2007, GU n. 137 del 15 giugno 2007

aiuterebbero le Associazioni a definire con maggiore precisione e coerenza i propri statuti.

Inoltre, alla luce della Legge 15 maggio 1997, n. 127 intitolata “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”¹² comunemente nota come legge Bassanini, questo Consiglio esprime una fondata riserva sulla necessità che per procedere al riconoscimento giuridico degli Enti di culto si debba in ogni caso acquisire il parere del Consiglio di Stato e, a maggior ragione, che questo debba considerarsi vincolante¹³.

Qualora tuttavia il Ministero intendesse procedere in questa prassi, il Consiglio suggerisce un incontro di natura istituzionale con il Presidente del Consiglio di Stato per illustrare la specifica natura dei provvedimenti di riconoscimento giuridico degli Enti di culto, evidenziarne la delicatezza sotto il profilo delle centralità costituzionale del diritto di libertà di coscienza e di religione, specie nel contesto dell’odierno, carente, sistema delle fonti relative a questo diritto fondamentale al fine di condividere, nel rispetto delle reciproche autonome competenze, una strategia a sostegno di politiche di riconoscimento, integrazione e contrasto al radicalismo religioso.

¹² GU n. 113 del 17 maggio 1997

¹³ “25. Ove non siano stati conclusi accordi, la disciplina degli enti acattolici resta predisposta ancora dalla datata l. 24 giugno 1929, n. 1159 – Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi – ai sensi del cui art. 2 gli istituiti di culto diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno udito il Consiglio dei Ministri. In precedenza era previsto anche il parere del Consiglio di Stato, la cui obbligatorietà è generalmente venuta meno ex art. 17, comma 26, della l. 15 maggio 1997, n. 127. I commi 25 e 26 recitano: “Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l’emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell’articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054”.

In ragione dell'urgenza di misure atte a integrare riconoscimenti "informali" e "formali" nel quadro delle norme costituzionali e a coinvolgere concretamente in un dialogo istituzionale le Associazioni islamiche firmatarie del Patto, il Consiglio suggerisce l'apertura presso il Ministero dell'Interno di un "Gruppo di lavoro preliminare per l'Intesa" aperto a queste ultime Associazioni ed al quale partecipi formalmente anche una rappresentanza del Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali della Presidenza del Consiglio. Il Consiglio è pronto a dare il suo contributo tecnico per avviare e sostenere tale Gruppo.

Il Gruppo avrà la funzione di avviare un confronto preliminare teso a promuovere una riconoscizione delle ipotesi organizzative ed operative che costituiscono il presupposto necessario per l'avvio della procedura d'intesa ed a favorire la costruzione di piattaforme - non ancora testi d'intesa – per quanto possibile unitarie e condivise.

Il Consiglio auspica e ritiene sostenibile un'ipotesi federativa o confederativa tra le varie Associazioni islamiche che consenta la negoziazione di un'unica Intesa.

Al tempo stesso non ritiene che il processo auspicato abbia come finalità primaria la definizione di un unico soggetto legittimato ad avviare una trattativa d'intesa. Data la sequenza delle Intese approvate e la molteplicità delle trattative in corso con diverse confessioni religiose, il Consiglio ritiene che l'argomento condizionante e preliminare dell'unicità della rappresentanza islamica non possa considerarsi preclusivo di altre possibilità.

Questo non tanto per ragioni di mero pragmatismo, quanto per il fatto che non è possibile escludere aprioristicamente che, sotto il profilo del diritto statuale, l'intrinseca pluralità musulmana possa dare vita a diverse formazioni sociali definibili *ex parte rei publicae* - in ragione delle loro modalità organizzative e delle rispettive tipicità, anche dottrinali - come specifiche confessioni religiose.

Del resto, un analogo approccio è stato fatto valere per altre realtà infinite definite come distinte confessioni religiose. Ricordiamo infatti le sei intese con confessioni di area evangelica (Chiesa valdese,

Assemblee di Dio, Unione chiese avventiste, Unione chiese battiste, Chiesa luterana, Chiesa apostolica); le due intese con due chiese di matrice evangelica pentecostale (Assemblee di Dio e Chiesa apostolica); le due intese con Enti buddhisti (Unione buddhista italiana e Istituto Soka Gakkai); nonché le trattative in corso con la Diocesi ortodossa rumena dopo che è stata approvata un'intesa con la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia.

Le azioni

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio suggerisce i seguenti passaggi in ordine cronologico e da realizzarsi, ove possibile, entro l'estate:

- Valutazione tecnico-giuridico-politica circa la natura obbligatoria dei pareri del Consiglio di Stato nell'ambito della procedura di riconoscimento degli "enti morali". Nel caso in cui si optasse per il mantenimento del parere, organizzazione di un incontro con il Consiglio di Stato ai fini della predisposizione di un percorso amministrativo maggiormente ispirato a certezza, trasparenza e verificabilità.
- Organizzazione di una riunione tecnica con le Associazioni islamiche sul tema degli Statuti, a cura della Direzione centrale per gli affari dei culti e facilitata dal Consiglio, tesa a condividere indicazioni e linee guida.
- Organizzazione, presso il Ministero dell'Interno, di un "Gruppo di lavoro preliminare per l'intesa con l'islam", aperto alle Associazioni firmatarie del Patto ed all'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali-Servizio per i rapporti con le confessioni religiose della Presidenza del Consiglio dei ministri.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

RUOLO PUBBLICO, RICONOSCIMENTO E FORMAZIONE DEGLI IMAM

Angelucci A., Bombardieri M., Tacchini D. (a cura di), *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia 2014.

Arkoun M., Borrmans M., *Islam, religione e società*, Nuova ERI, Torino 1980.

Aslan E., Zsófia Windisch, *The Training of Imams and Teachers for Islamic Education in Europe*, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012.

Aslan E., *Islamic Textbooks and Curricula in Europe*, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011.

Auda J., *Maqāṣid Al-Shari‘ah as Philosophy of Islamic Law. A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, London 2008, reperibile in http://www.muslim-library.com/dl/books/English_Maqasid_alShariah_as_Philosophy_of_Islamic_Law_A_Systems_Approach.pdf

Bausani A., *L'Islam*, Garzanti, Milano 1980, 1999².

Drees W., von Keningsveld P.S. (eds.), *The Study of Religion and the Training of Muslim Clergy in Europe. Academic and Religious Freedom in the 21st Century*, Leiden University Press, Leiden 2008.

Ferreiro Galguera J., *Islam and State in the EU. Church-state*

relationships, reality of Islam, imams training centres, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014.

Hallaq W., *Introduzione al diritto islamico*, Il Mulino, Bologna 2016.

Hallaq W., *Sharī'a. Theory, Practice, Transformations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.

Hillebrand C., *Islam. Una nuova introduzione storica*, Einaudi, Torino 2016.

Institute for Strategic Dialogue (ISD), *Development of Religious Instruction and Institutions. Imam Training in Europe*, London 2010, reperibile in

<https://www.counterextremism.org/resources/details/id/10/ppn-working-paper-development-of-religious-instruction-and-institutions-imam-training-in-europe>

Institut Europeu de la Mediterrània (I.E.Med), *Imams d'Europa. Les expressions de l'autoritat religiosa islámica*, Barcelona 2005.

Johansen Schepelern B., *Islam at the European Universities, Report II*, Research Priority Area Religion in the 21st Century, University of Copenhagen Press, Copenhagen 2006, reperibile in
https://www.academia.edu/1465881/Islam_at_the_European_Universities_report_II.

Gilliat-Ray S., *Educating Ulama: Centres of Islamic Religious Training in Britain*, in “Islam and Christian-Muslim Relations”, vol. 17, n. 1, 2006, pp. 55-76.

Larsson G., *The State and Imams: Training Imam in Sweden*, in “The Nordic Welfare State”, vol. 8, n. 1, 2014, pp. 302-312, reperibile in <http://islamforskning.dk/files/journal/2014/FIFO-2014-1-del11.pdf>.

Madelung W., *Imāma*, in P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (eds.), *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition, Brill, Leiden 1960-2007.

Pallavicini Y., *Dentro la moschea*, Rizzoli, Milano 2007.

Rhazzali M.K., *L'islam in carcere. L'esperienza religiosa dei giovani musulmani nelle prigioni italiane*, Franco Angeli, Milano 2010.

Schacht J., *Introduzione al diritto musulmano*, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1995.

van Bruinessen M., Allievi S. (eds.), *Producing Islamic Knowledge. Transmission and dissemination in Western Europe*, Routledge, Abingdon - New York 2011.

Zannini F., *Musulmani nella città secolare. L'Islam e la laicità*, Cittadella, Assisi 2010.

SALE DI PREGHIERA, CENTRI ISLAMICI E MOSCHEE

Allievi S., *La Guerra delle moschee. L'Europa e la sfida del pluralismo religioso*, Marsilio, Venezia 2010

Allievi S., *Conflicts over Mosques in Europe. Policy Issues and Trends*, Ethnobarometer Programme, Network of European Foundations for Innovative Cooperation, NEF Initiative on Religion and Democracy in Europe, Alliance Publishing Trust, London 2009.

Allievi S., *Mosques in Europe. Why a solution has become a problem*, Ethnobarometer Programme, Network of European Foundations for Innovative Cooperation, NEF Initiative on Religion and Democracy in Europe, Alliance Publishing Trust, London 2010.

Bloom J.M., *Mosque*, in J. Dammen McAuliffe (general editor), *Encyclopaedia of the Qur'ān*, Brill, Leiden - Boston 2006.

Bombardieri M., *Moschee d'Italia. Il diritto al culto. Il dibattito sociale e politico*, EMI, Bologna 2011.

Marchei N., *Edilizia di culto*, in G. Casuscelli (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Torino, G. Giappichelli Editore 2015⁵, pp. 335-348.

Melchert C., *Mosque, 1. History of Religions*, in H.D. Betz, D.S. Browning†, B. Janowski, E. Jüngel (eds.), *Religion Past and Present*, Brill, Leiden 2013.

Pace E. (a cura di), *Le religioni nell'Italia che cambia*, Carocci, Roma 2013.

Pedersen J., *Masjid*, in P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (eds.), *Encyclopaedia of Islam*, Second Edition, Brill, Leiden 1960-2007.

Rapport d'information fait au nom de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'Islam en France et de ses lieux de culte, Sénat, session extraordinaire de 2015-2016, 5 juillet 2016. Si tratta di un rapporto sull'organizzazione, lo statuto giuridico e i luoghi di culto dell'Islam in Francia presentato al Senato francese]. Reperibile in <http://www.senat.fr/rap/r15-757/r15-7571.pdf>

Rein M.A., *Space. Mosques. North Africa*, in S. Joseph (general editor), *Encyclopedia of Women & Islamic Cultures*, Brill, Leiden 2007.

Sayeed A., *Space. Mosques. Arab States (excepting the Gulf and North Africa)*, in S. Joseph (general editor), *Encyclopedia of Women & Islamic Cultures*, Brill, Leiden 2007.

GLOSSARIO

Adhan (dh come l'ingl. th in this. Turco: ezàn). Termine indicante l'annuncio delle 5 preghiere giornaliere. Tale annuncio, eseguito in arabo dal muezzin (in ar. mu'ādhādhīn, "chi annuncia [la preghiera]"), nella forma più comune recita ripetutamente: "Dio è più grande", "Muhammad è il Suo inviato", "venite alla preghiera"; gli Sciiti aggiungono "venite all'azione migliore".

Califfo. Significa letteralmente "sostituto", "vicario". Nel sunnismo si intende il vicario del Profeta Muhammad nelle sue funzioni politiche. In questo senso, non ha una specifica funzione religiosa, ma solo esecutiva di applicazione della Legge, di difesa della religione e di amministrazione della giustizia. In linea teorica è eletto per libera scelta (ikhtiyār) dalla Comunità dei credenti (ummā), di cui rappresenta l'unità carismatica, attraverso la mediazione dei suoi rappresentanti (gli ulema). Il popolo presta al califfo il suo consenso (bay'a) ed è vincolato all'obbedienza, ma la dottrina prevede che possa essere deposto se contravviene alla Legge divina.

Carta dei valori. È un documento ufficiale del 2007 (disponibile al sito

<http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/circolari/carta-dei-valori-della-cittadinanza-e-dell'integrazione>

sottoscritto dai rappresentanti delle principali associazioni islamiche presenti in Italia che, richiamando alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana, indicava la strada maestra per la costruzione di un "islam italiano". Il percorso, conclusosi con la pubblicazione della Carta dei valori in Gazzetta ufficiale, fu facilitato da un Comitato scientifico presieduto dal giurista Carlo Cardia.

Centro Islamico Culturale d'Italia, CICI. Fondato nel 1966, è la sigla con cui è conosciuta l'organizzazione cui fa capo la grande moschea di Monte Antenne a Roma, inaugurata ufficialmente nel 1995. Promosso dalla sezione italiana della Lega Musulmana Mondiale, è riconosciuto dal 1974 come Ente morale.

Centri islamici. Con tale formula s'intendono le tante associazioni di promozione sociale e culturale che sono sorte per rispondere a una pluralità di bisogni delle persone di fede musulmana, in terra di immigrazione. In assenza di una legge organica sulla libertà religiosa e di un'intesa fra lo Stato e le diverse comunità islamiche presenti in Italia da ormai più di trenta anni, gruppi di fedeli hanno creato perciò delle associazioni con funzioni polivalenti: strettamente cultuale (sala di preghiera), formativa (istruzione religiosa ai minori e corsi di lingua araba), assistenziale (organizzazione di servizi spirituali come funerali o cena per la rottura del digiuno nel mese di Ramadan), culturale (gestione di piccole biblioteche e spazi di incontri, anche interreligiosi) e puramente aggregativa (punto di riferimento sociale di persone di fede musulmana ma di provenienza geografica diversa).

Comunità Religiosa Islamica Italiana, COREIS. Organizzazione nata nel 1997 a partire dal nucleo, esistente già dal 1993, dell'AIII (Associazione Internazionale per l'Informazione sull'Islam), è un'associazione composta prevalentemente da musulmani italiani. Dispone di una moschea a Milano e svolge un'intensa attività culturale. www.coreis.it

Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano. E' un organismo con funzioni consultive sulle questioni relative alla presenza in Italia di comunità musulmane, istituito presso il Viminale dal ministro Angelino Alfano nel gennaio del 2016 e poi confermato dal ministro Marco Minniti nel 2017. Il Consiglio ha facilitato il processo che il 1 febbraio del 2017 ha portato alla firma del "Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale".

Consulta per l'islam italiano. La Consulta per l'islam italiano è un organismo di carattere consultivo del Ministero dell'Interno, istituito per la prima volta dal ministro Pisanu nel 2005, costituito dai rappresentanti delle principali associazioni islamiche in Italia. Nel 2015, per iniziativa del ministro pro tempore, la Consulta è stata riorganizzata come "Tavolo permanente di confronto con le associazioni islamiche" i

cui membri, il 1 febbraio del 2017 hanno sottoscritto il “Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell’ordinamento statale”.

Cura pastorale. In generale s’intende l’attività spirituale svolta da preti cattolici o da pastori protestanti o dal pope ortodosso nelle loro rispettive comunità, con differenze rilevanti a seconda dello statuto ecclesiastico di riferimento di ciascuna di queste figure. Tale attività comprende, innanzitutto, l’assicurazione di servizi religiosi e spirituali alla comunità tutta o ai singoli individui che la compongono. In tale ambito rientrano l’attività non certo secondaria che un tempo si chiamava cura d’anime: contatto personale con i fedeli, per guidarli spiritualmente, aiutarli nelle difficoltà della vita quotidiana, accompagnarli nei momenti di crisi interiore. Ciò detto, la nozione di cura pastorale si può applicare alle guide che presiedono le comunità musulmane (imam e figure assimilate) entro certi limiti. Gli imam non sono riconducibili alla figura dei ministri di culto che conosciamo in ambiente cristiano. Tuttavia, soprattutto, nelle comunità musulmane in Europa (fuori, dunque, del contesto originario dei Paesi a maggioranza musulmana), essi si trovano a svolgere funzioni di “cura d’anime” nel senso che sono diventati, in discontinuità con le funzioni tradizionalmente svolte nei Paesi d’origine, dei leader che possono guidare e consigliare spiritualmente i fedeli di una comunità, così come aiutare a risolvere problemi concreti a quanti frequentano una moschea o un centro islamico.

Cyberimam. Espressione con cui si intendono leader e *influencer* che operano attraverso la rete, diventando punti di riferimento di comunità virtuali

Europa [Islam in]. Premesso che non esistono fonti precise e affidabili sul numero e sulla distribuzione delle comunità islamiche in Europa (distinguendo fra moschee, centri culturali islamici, fondazioni e istituzioni benefiche), le stime più attendibili (cfr. S. Allievi, *La guerra delle moschee*, Venezia, 2010) indicano che: a) le persone residenti in Europa (includendo la Svizzera) di fede musulmana sono oggi (2017) sedici milioni e ottocentomila; b) i centri di cultura islamica, incluse le moschee (o edifici di culto che rispondono ai criteri classici della moschea), sono 10.989 (pari a 1.528 musulmani per luogo di culto), maggiormente diffusi rispettivamente in Germania (2600), Francia (2100), Gran Bretagna (1500) e Italia (sopra le 900 unità); c) mediamente la percentuale di persone di fede musulmana sul totale

della popolazione della europea è pari a 4,1%, con punte più elevate rispettivamente in Francia (6,5%) e Paesi Bassi (6,1%), percentuale che dovrebbe raddoppiare entro il 2030 (Pew Research Centre, 2016).

Festa del sacrificio (prn. ‘id al-adhà). Altri nomi, ad es. in India baqar ‘id, “festa della vacca”. Anche detta “festa maggiore”, commemora il sacrificio di Abramo con la salvezza del figlio Ismaele. Si celebra a Mecca, dove mette fine ai riti del pellegrinaggio, e in concomitanza ovunque. Cade il 10 del mese lunare “dhu l-Hijja”.

Festa della rottura [del digiuno] (‘id al-fitr). Anche detta “festa minore”, l’altra delle due grandi festività (vedi anche Festa del sacrificio). Molto sentita dai musulmani ovunque, si celebra la sera dell’ultimo giorno del mese lunare di ramadà, e il 1° di shawwàl.

Halal (prn. halàl). Il contrario di haràm, indica ogni cosa che la legge religiosa (sharia) dichiara lecita. Si applica specialmente alla carne e ai prodotti privi di alcool e/o derivati del maiale, ma anche a banche e finanza o al tipo di impiego o occupazione. La cd. “certificazione halāl” garantisce la conformità islamica di un bene di consumo (vedi ad. es. <http://www.halalitalia.org/> o <http://www.halalint.org/>).

Islam (prn. islàm). Lett. “abbandono pacifico [alla volontà divina]”, cfr. salàm, “pace”, a partire dalla fede nel Corano e nella Tradizione del Profeta (Sunna). Senza altre specificazioni, il termine si trova impiegato in senso religioso, culturale, etico-morale, giuridico e perfino geografico (cfr. l’espressione “Occidente e Islam”). Di conseguenza è spesso necessario delimitarne la portata con l’aggiunta di un aggettivo (ad es. sunnita, sciita, muride, salafita, europeo, politico, sufi etc.).

Khatib (prn. Khatìb, kh come il tedesco ch). Lett. “predicatore”, chi pronuncia il sermone o khutba, in particolare durante una “preghiera comunitaria” ad es. venerdì a mezzogiorno in una moschea maggiore. Deve essere optimo iure (musulmano, sano di mente, etc.) e può coincidere con l’imam della moschea.

Minareto. In generale, torre di varia forma e dimensione, elevata accanto o sopra la moschea, dalla quale il muezzin (vedi adhàñ) chiama i credenti alla preghiera. Questo elemento architettonico è considerato un simbolo della civiltà islamica ma non può dirsi necessario al corretto svolgimento della liturgia. La sua funzione principale, infatti, sembra essere stata fin dal principio quella di segnalare la presenza di una moschea e di una comunità. Le prime

moschee non ebbero minareto, e questo spiega perché in tempi recenti i wahhabiti sauditi ne hanno proibito l'edificazione per un periodo.

Moschea. In arabo masjid, è letteralmente il luogo dove ci si prosterna (sujud) in adorazione di Dio. La moschea grande dove si pratica la preghiera comunitaria del venerdì è tuttavia più frequentemente chiamata jami'. Il Profeta ha detto che "tutto il mondo è una moschea", in quanto si può pregare dovunque ci si trovi perché ovunque è "il Volto di Dio". Non è soltanto un luogo di culto, ma di aggregazione sociale e di erogazione di servizi per la comunità, soprattutto educativi (annessa alla moschea c'è quasi sempre una scuola), ma anche sanitari e civili.

Muezzin vedi Adhàn.

Patto Nazionale per un islam italiano. Espressione sintetica per indicare il Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale.

Radicalismo religioso. In generale con tale formula si fa riferimento a un varietà di movimenti politico-religiosi (dove il politico spiega e piega le ragioni di una fede a quelle dell'azione politica fondata sulla schema tradizionale dell'amico/nemico), che sono sorti in diversi ambienti nel mondo contemporaneo: dall'ebraismo al cristianesimo, dall'islam allo induismo e al buddhismo. Dalla interpretazione letterale di un testo sacro, tali movimenti fanno discendere il principio secondo cui gli ordinamenti sociali e politici non fondati su una fonte sacra (divina o cosmica) non hanno alcun fondamento legittimo (tendenza fondamentalista) e, pertanto, non si possono accettare mediazioni culturali e compromessi possibili. Tale intransigente atteggiamento morale può rimanere solo tale, ma può anche spingere ad agire di conseguenza. L'intransigenza si tramuta in azione sociale e politica che sceglie strumenti di lotta violenta, diventando così radicalismo religioso.

Sciismo. Gli sciiti sono letteralmente i "seguaci" di 'Ali, il cugino e genero del Profeta che, secondo loro, doveva succedere immediatamente a Muhammad, ma che fu a lungo defraudato dei suoi diritti. Lo sciismo ha perciò maturato la coscienza di essere una minoranza perseguitata che ha subito torto, e perciò ha sviluppato una teologia del sacrificio e del martirio. Si divide in tre rami: l'imamita (che riconosce dodici imam successori di 'Ali), ismailita (che ne riconosce solo sette) e zaydita (che ne riconosce cinque). Il ramo maggioritario

imamita ritiene che l'ultimo imam, il dodicesimo, non sia morto, ma, miracolosamente nascosto e atteso, riapparirà alla fine dei tempi come Mahdi, per riportare la giustizia e la pace nel mondo prima del giudizio finale.

Sunnismo. I sunniti sono in teoria “coloro che seguono la sunna”, cioè il comportamento del Profeta Muhammad. Per distinguersi dagli sciiti, tuttavia, essi enfatizzano di essere una “comunità” (jama'a) che segue il retto cammino secondo principi di equilibrio e medietà. Il sunnismo è caratterizzato anche dall'appartenenza a una delle quattro scuole giuridiche riconosciute (hanafita, malikita, shafi'ita e hanbalita), e riconosce la legittimità della successione dei primi quattro califfi (Abu Bakr, Omar, Othman e 'Ali) secondo quest'ordine preciso di precedenza.

Tavoli Interreligiosi. Costituiscono una “buona pratica” adottata da varie Prefetture per promuovere la conoscenza tra le diverse comunità e favorire il dialogo e l'azione a sostegno dell'integrazione e della coesione sociale.

Umma. È la “comunità dei credenti” che è carismatica in quanto, secondo quanto recita un detto del Profeta, “non si metterà mai d'accordo su un errore”. Il consenso comunitario (ijma'), ovviamente mediato dai rappresentanti del popolo, cioè gli ulema, ha valore di legge. Non tutte le scuole giuridiche sunnite tuttavia riconoscono questo privilegio, e nemmeno lo sciismo. La umma ha una potente carica simbolica, poiché rappresenta la compattezza e l'unità dei credenti, che si devono connettere l'uno all'altro in un “ saldo vincolo” che esclude qualsiasi differenza di razza, censo, sesso.

Unione degli Albanesi Musulmani in Italia, UAMI. Associazione che raccoglie gli albanesi musulmani residenti in Italia. Pagina facebook <https://www.facebook.com/uamiassociazione/>

Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia, UCOII. Fondata nel 1990 ad Ancona, per iniziativa di alcuni componenti dell'USMI (Unione degli Studenti Musulmani in Italia). Ad essa fanno capo numerosi luoghi di culto islamici, ed è uno dei principali soggetti dell'islam italiano. Sito www.ucoi.org

Vocation skills. In generale s'intendono quelle capacità che una guida spirituale di una comunità religiosa è chiamato a sviluppare

per rispondere non solo ai doveri che canonicamente un parroco, un pastore o un pope svolgono coerentemente con gli obiettivi dell'istituzione ecclesiastica cui rispettivamente appartengono, ma anche alle esigenze di mediazione fra una determinata comunità religiosa e il più vasto ambiente sociale in cui essa è inserita. In tal senso un imam oggi è chiamato a svolgere funzioni (per molti aspetti inedite e inusuali rispetto alla tradizione musulmana) di mediatore socio-culturale per facilitare la ricerca di un reciproco riconoscimento fra una comunità musulmana e altre comunità di fede (il dialogo interreligioso come dovere civico oltre che religioso) e, allo stesso modo, fra la prima e la società locale.

Zawiya. (prn. zàuia, z come s in rosa; si trova spesso anche zaouia). Specialmente nel Maghreb e nell'Africa subsahariana, indica un luogo di ritiro e raduno riservato agli adepti di una confraternita mistica. Di dimensioni variabili, è deputato all'istruzione religiosa, alla meditazione, alla celebrazione di ricorrenze e festività e all'accoglienza di viaggiatori e poveri.